SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2008.

Modifiche alla composizione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in particolare, l'art. 1 che elenca tra le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, «CIPE») la definizione di linee guida e principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, che dispone che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito, «NARS»*)* è riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che tra l'altro ha trasferito il NARS dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, con la quale il CIPE ha formulato le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la delibera CIPE 8 maggio 1996, n. 81, con la quale, ai sensi del punto 20 della citata delibera n. 65/1996, è stato istituito il NARS presso la Segreteria del Comitato;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha proceduto, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, all'aggiornamento del proprio regolamento interno, nonché a confermare il NARS quale proprio organo consultivo in materia tariffaria;

Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 81, recante il regolamento del NARS, che prevede la possibilità per il Coordinatore del NARS di avvalersi di esperti di comprovata professionalità nel numero massimo di 10 unità;

Vista la delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 10, come modificata dalla delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 139, che modifica la composizione del NARS;

Tenuto conto del processo di devoluzione alle Regioni dell'organizzazione della fornitura di servizi di pubblica utilità a carattere regionale;

Considerata la necessità di modificare ulteriormente la composizione e il funzionamento del NARS al fine di renderne più efficace l'azione a supporto del CIPE in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità e di assicurare un adeguato supporto tecnico-economico all'attività dello stesso NARS;

Decreta:

Art. 1.

Compiti del NARS

1. Al NARS compete:

a) predisporre, per l'approvazione da parte del CIPE, le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, promuoverne l'applicazione omogenea nei contratti di programma, di servizio, nelle convenzioni ovvero negli atti, comunque denominati, sottoposti al suo esame;

b) curare, al fine di assicurare il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica, il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli atti di cui alla lettera *a)*;

c) su richiesta del CIPE, dei Ministri ovvero dei Presidenti delle Regioni, esprimere parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità e degli obblighi di servizio pubblico;

d) anche d'iniziativa, formulare al CIPE proposte comunque attinenti alla materia tariffaria e di regolazione economica, nonché, nell'ambito delle materie di sua competenza, proposte al Governo per l'adozione di provvedimenti di cui ravvisi la necessità;

e) predisporre annualmente una relazione al CIPE sull'attività svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il NARS può:

a) sulla base di apposite intese tra il Segretario del CIPE e le Amministrazioni interessate, avvalersi del supporto informativo della Banca d'Italia, dell'ISTAT, degli altri Istituti del Sistema statistico nazionale;

b) chiedere, per il tramite del proprio Coordinatore, Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti vigilati dallo Stato, alle Società a controllo pubblico con funzioni di vigilanza sui settori regolati di competenza del CIPE, ai Concessionari pubblici esercenti servizi di pubblica utilità di competenza del CIPE, dati, informazioni e documenti inerenti le loro attività, con particolare riferimento agli obiettivi generali, agli scopi specifici e agli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento dei servizi, alle procedure di controllo e alle sanzioni in caso di inadempimento, alle modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma, di servizio o della convenzione. Dalla mancata risposta il NARS può trarre elementi di giudizio utili per le sue deliberazioni;

c) disporre audizioni delle parti interessate;

d) su invito del Coordinatore, consentire la partecipazione ai lavori del NARS di rappresentanti di Amministrazioni pubbliche ovvero di enti e società, pubblici e privati, i quali in ogni caso lasciano le sedute al momento del voto.

Art. 2.

Composizione del NARS

1. Il NARS è composto, oltre che dal Capo del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento»*)* in qualità di suo Coordinatore, da un rappresentante, nonché da un supplente, per il solo caso di impedimento ovvero di precaria assenza del rappresentante, designati:

a) dal Ministro dell'economia e delle finanze;

b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) dal Ministro dello sviluppo economico;

d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e) dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie;

f) dal Ministro delegato per i rapporti con le regioni;

g) al Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

h) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

i) dal Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche tra i suoi componenti, limitatamente alla trattazione delle materie attinenti alle tariffe idriche.

2. I componenti del NARS di cui al comma 1, lettere *a)-i)*, nonché i relativi supplenti, individuati tutti tra i dipendenti con qualifica di dirigente generale o equiparata delle Amministrazioni ivi indicate, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le attività del CIPE. Per specifici argomenti, i Ministri di cui al comma 1, lettere *a)-g)*, possono di volta in volta delegare un altro rappresentante a partecipare con diritto di voto alle attività del NARS.

3. Il responsabile del Servizio del Dipartimento competente per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito «Servizio»*)* svolge le funzioni di Segretario del NARS e coordina, in rappresentanza del Dipartimento, l'attività istruttoria di cui all'art. 5. Il Servizio assicura la necessaria assistenza per tutte le attività occorrenti alla predisposizione degli atti del NARS.

Art. 3.

Supporto tecnico del NARS

1. Con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE, su proposta del Coordinatore, sono nominati fino a un massimo di 10 esperti di comprovata specializzazione universitaria, con particolare ed elevata professionalità nelle materie attinenti la regolazione dei servizi di pubblica utilità, scelti fra:

a) dipendenti di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, Autorità amministrative indipendenti, Organi di rilievo costituzionale, che sono collocati in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico, con applicazione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) componenti delle strutture tecniche del Dipartimento;

c) soggetti estranei alla pubblica Amministrazione.

2. Gli esperti partecipano ai lavori del NARS secondo le modalità previste al successivo art. 5.

Art. 4.

Svolgimento dei lavori

1. Il Coordinatore provvede alla convocazione delle sedute del NARS e alla formazione del relativo ordine del giorno.

2. Il Servizio cura che ai componenti del NARS pervenga, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima della data della seduta nella quale gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati la documentazione acquisita dall'Amministrazione che ha proposto tali argomenti ovvero quella comunque disponibile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno direttamente dal NARS.

3. Fuori dai casi in cui un termine diverso sia espressamente disposto da disposizioni normative, il NARS delibera i pareri entro 60 giorni dalla loro richiesta. Il termine per l'espressione del parere decorre dalla data di ultima ricezione della documentazione di cui al comma 2 da parte dei componenti del NARS. Il termine è interrotto in caso di richieste istruttorie del Coordinatore del NARS e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte del NARS delle risposte fornite dai soggetti cui le richieste istruttorie sono rivolte.

4. Le deliberazioni del NARS sono adottate con la maggioranza semplice dei componenti presenti in seduta. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Coordinatore.

Art. 5.

Istruttoria degli atti

1. La trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 4 determina l'avvio dell'istruttoria da parte dei rappresentanti del Dipartimento, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero proponente, nonché degli altri componenti del NARS che ne facciano richiesta all'atto della ricezione della documentazione.

2. All'istruttoria partecipano altresì gli esperti di cui all'art. 3, comma 2, indicati dal Coordinatore.

3. Esaurita l'istruttoria, il Servizio redige lo schema dell'atto del NARS, sottoponendolo al Coordinatore per le sue preliminari valutazioni.

4. Il Coordinatore trasmette lo schema dell'atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS che non hanno partecipato all'istruttoria sono trasmessi al Servizio per la loro successiva diramazione agli altri componenti del NARS. Le osservazioni e proposte di modificazione trasmesse al Servizio possono essere valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello schema dell'atto.

Art. 6.

Resoconto e decisioni delle sedute

1. Il Segretario del NARS cura la redazione del verbale in forma sintetica delle sedute del NARS, nonché la conservazione del relativo originale e degli atti deliberati in seduta ad esso allegati. Possono prenderne visione in ogni momento i componenti del NARS e gli esperti di cui all'art. 3.
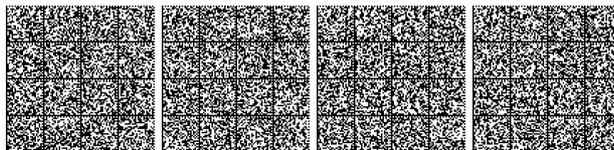
2. Gli atti deliberati dal NARS sono trasmessi dal Coordinatore al CIPE per le attività di sua competenza. Il Coordinatore provvede altresì alla trasmissione dei pareri deliberati ai Ministeri ovvero alle Regioni che li hanno richiesti.

Art. 7.

Compensi e spese di funzionamento

1. Agli esperti di cui all'art. 3, qualora estranei alla pubblica Amministrazione, è attribuito con il decreto di nomina un compenso comunque non superiore al trattamento economico complessivo spettante al Coordinatore dell'Unità tecnica finanza di progetto operante presso il Dipartimento.

2. Gli esperti scelti tra i soggetti appartenenti alle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, mantengono il proprio trattamento economico complessivo in godimento. Agli stessi è attribuito, con il decreto di nomina, sulla base della professionalità pregressa quale risultante dalla valutazione curriculare nonché dell'impegno richiesto, un eventuale trattamento accessorio non superiore alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo spettante al Coordinatore dell'Unità tecnica finanza di progetto, ove quest'ultimo sia superiore al primo.

3. Gli oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione degli esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine, ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio, e gli altri oneri relativi alle spese di funzionamento del Nucleo gravano sull'apposito capitolo dell'unità previsionale di base del Dipartimento.

Roma, 25 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 13

09A01633

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Brotza Christian Giovanni Felice, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Brotza Christian Giovanni Felice, nato il 16 giugno 1972 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» – rilasciato nel luglio 2008 dal «Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Sassari nell'ottobre 2001, omologato in Spagna nel marzo 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Brotza Christian Giovanni Felice, nato il 16 giugno 1972 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01625

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Colombino Maurizio, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Colombino Maurizio, nato il 31 ottobre 1976 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» - rilasciato nel luglio 2008 dal «Il. lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Sassari nell'ottobre 2005, omologato in Spagna nel marzo 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Colombino Maurizio, nato il 31 ottobre 1976 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01630

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2009.

Aggiornamento dei codici relativi alle tipologie di vino della Indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1997, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten»;

Vista l'istanza presentata dalla provincia autonoma di Bolzano, con la quale, a seguito dell'avvenuta autorizzazione alla coltivazione della varietà di vite Zweigelt N. per il territorio della stessa provincia di Bolzano, è stato chiesto di integrare i codici di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006 con i codici delle tipologie dei vini a Indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» facenti riferimento alla citata varietà di vite conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto di dover, in accoglimento della predetta richiesta, provvedere all'aggiornamento dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006 è integrato con i codici relativi alle tipologie di vino della Indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» riportati nell'allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO
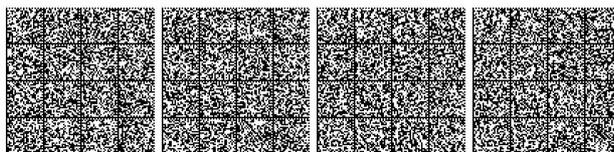
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BOLZANO									
VIGNETI DELLE DOLOMITI ZWEIGELT	C137	X	396	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ZWEIGELT FRIZZANTE	C137	X	396	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ZWEIGELT NOVELLO	C137	X	396	2	C	X	E	0	X

09A01626

DECRETO 6 febbraio 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Agraria» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 20 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 102 del 4 maggio 2007 con il quale al laboratorio LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università cattolica del Sacro Cuore - facoltà di Agraria, ubicato in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 febbraio 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università cattolica del sacro cuore - Facoltà di Agraria, ubicato in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CEE 128/2004 allegato 4bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

09A01631

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 dicembre 2008.

Linee guida applicative della direttiva ministeriale in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 11-*nonies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

Vista la deliberazione CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 2007, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67, con la quale è stato approvato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Visto il decreto interministeriale (MT-MEF) n. 41/T del 14 febbraio 2008, con il quale sono state approvate le «Linee guida», predisposte dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), applicative della richiamata Direttiva approvata con delibera n. 38/2007;

Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

Vista la nota n. 4124 del 26 marzo 2008, con la quale il Ministro dei trasporti ha comunicato che, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, la menzionata Direttiva è stata sottoposta al parere della Conferenza unificata che in merito si è espressa favorevolmente, apportando una modifica puramente lessicale;

Considerato che il Sottosegretario di Stato ai trasporti ha precisato, nel corso della riunione preparatoria, che il 26 marzo 2008 la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sulla citata direttiva con la richiesta di eliminare, al punto 5.3 del documento tecnico allegato alla delibera n. 38/2007, la parola «meramente»;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla su citata sentenza della Corte costituzionale n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 — *iter* di approvazione — secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle suddette «Linee guida» predisposte dall'ENAC, già approvate con il richiamato decreto interministeriale n. 41/T del 14 febbraio 2008, ancorché le stesse non risultano modificate nel loro contenuto da quanto in precedenza espresso;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le allegate Linee guida, predisposte dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva approvata con deliberazione CIPE n. 38/2007 così come modificata dalla delibera CIPE n. 51/2008, che formano parte integrante del presente decreto.

2. In sede di approvazione dei contratti di programma, sarà valutata l'opportunità di adottare un indice di rivalutazione dei beni diverso da quello attualmente riportato in Tabella 3.1 di pagina 6 delle Linee guida, allegate al presente decreto, anche sulla base degli effetti applicativi predisposti dall'ENAC. L'individuazione dell'indice di
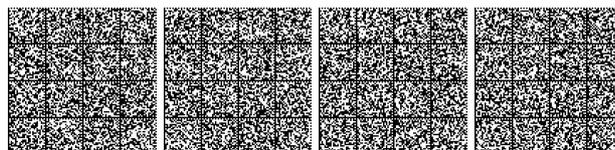
rivalutazione dei beni dovrà essere coerente con la composizione tipo delle immobilizzazioni delle società di gestione aeroportuale.

3. Ogni riferimento alla delibera n. 38/2007 contenuto nel testo delle «Linee guida» deve intendersi fatto alla delibera n. 38/2007 come modificata dal CIPE con delibera n. 51 del 27 marzo 2008.

Art. 2.

1. Il decreto interministeriale (MT-MEF) n. 41/T del 14 febbraio 2008 di approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ENAC, applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva approvata con deliberazione CIPE n. 38/2007, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 dicembre 2008

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 48

AVVERTENZA:

L'allegato di cui si fa menzione è integralmente consultabile sul sito www.enac.it

09A01679

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia» ed, in particolare, l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID)»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, del 19 marzo 2007), di recepimento delle direttive 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, e 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adattano, rispettivamente per la quinta e la sesta volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 19 marzo 2008 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 136, del 12 giugno 2008), di recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per settima volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia, modificando l'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 come da ultimo sostituito con decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili pubblicato sul supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57, dell'8 marzo 2002;

Visto il decreto 2 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, dell'11 aprile 2003, che stabilisce le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto 25 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 17 novembre 2004, che designa il Consorzio Italcert, con sede a Milano in Viale Sarca n. 336, quale Organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto 25 ottobre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260, dell'8 novembre 2007, che rinnova la designazione del Consorzio Italcert, con sede a Milano in Viale Sarca n. 336, quale Organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto dirigenziale dell'11 marzo 2008 che prende atto della modifica della denominazione sociale dell'Organismo da Consorzio Italcert a Italcert S.r.l. con stessa sede sociale a Milano in viale Sarca n. 336;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Italcert S.r.l. prot. n. 1592/07-CT/rc del 15 ottobre 2007 per il riconoscimento di ispettori TPED della medesima società quali esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID;

Considerato che gli ispettori di cui sopra fanno parte del personale tecnico dell'Organismo Italcert S.r.l.;

Considerato che l'Organismo stesso ha dichiarato il possesso da parte degli stessi dei requisiti prescritti sia dal paragrafo 6.8.2.4.6 ed, in particolare, della qualificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/05 (ex UNI CEI EN 45004/96);

Esaminata la documentazione prodotta dal suddetto Organismo;

Considerato il parere espresso dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 9 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003, in merito al possesso, da parte degli ispettori di Italcert S.r.l., dei requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID;

Preso atto del verbale del 17 dicembre 2008, relativo alla verifica ispettiva effettuata presso la sede dell'Organismo Italcert S.r.l da parte del Gruppo di Verifica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appositamente incaricato, dal quale risulta l'esito favorevole della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa succitata;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciuti esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, gli ispettori, facenti parte del personale tecnico della Società Italcert S.r.l con sede a Milano in Viale Sarca n. 336, di seguito indicati:

ing. Andrea Gozzer, nato a Verona il 18 marzo 1956, numero punzone IT 049;

ing. Giovanni Pascoli, nato a Roma il 10 settembre 1946, numero punzone IT 047;

ing. Francesco Mercurio, nato a Bitonto (Bari), l'11 gennaio 1969, numero punzone IT 052;

ing. Claudio Amantia, nato a Milano l'11 luglio 1954, numero punzone IT 041;

ing. Carlo Giannuzzi, nato a Roma il 6 giugno 1941, numero punzone IT 058.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a notificare presso il Segretariato dell' Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), i nominativi dei sopraindicati esperti.

Art. 2.

1. Le attività correlate alla esecuzione delle prove di cui all'art. 1 devono essere svolte conformemente alle procedure dell'Organismo Notificato Italcert S.r.l., per poter garantire le opportune condizioni di sicurezza. A tal fine l'Organismo stesso è tenuto ad assicurare il mantenimento della propria struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali secondo le procedure individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - dispone, con periodicità, almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo notificato Italcert S.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità dell'esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna.

Art. 4.

1. Qualora siano accertate gravi e ripetute irregolarità o omissioni nelle attività di esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna da parte di uno o più esperti fra quelli indicati all'art.1, il riconoscimento del/dei medesimo/i è sospeso per un periodo da uno a sei mesi.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato, a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'esperto/i di cui al comma 1 non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. Il riconoscimento è altresì sospeso/revocato ove venga sospeso/revocato il riconoscimento di Italcert S.r.l. quale organismo notificato ai sensi della Direttiva 1999/36/CE.

5. Il riconoscimento è altresì revocato ove vengano meno i requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, e cioè:

appartenenza del/degli esperto/i al personale dell'Organismo notificato Italcert S.r.l.; mantenimento della qualificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/05.

6. In caso di revoca del riconoscimento ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, gli esperti, per mantenere il titolo, devono presentare istanza per un nuovo riconoscimento e dimostrare individualmente il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID. In tal caso il riconoscimento avrà validità di tre anni e saranno a carico dei richiedenti gli oneri relativi alle verifiche iniziali ed alle ispezioni periodiche, ai sensi della vigente normativa in materia.

7. I provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca sono comunicati all'Organismo ed al Segretariato dell'OTIF.

Art. 5.

1. Il presente riconoscimento ha validità coincidente con la notifica di Italcert S.r.l ai sensi della Direttiva 1999/36/CE, la cui scadenza è stabilita al 24 ottobre 2010.

2. Fatte salve le verifiche di cui al precedente art. 3, i rinnovi successivi del riconoscimento della qualifica di esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, avverranno in coincidenza del rinnovo della notifica di Italcert S.r.l. ai sensi della Direttiva 1999/36/CE ed avranno validità di tre anni, coincidente con la validità della predetta notifica.

Art. 6.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: FUMERO

09A01632
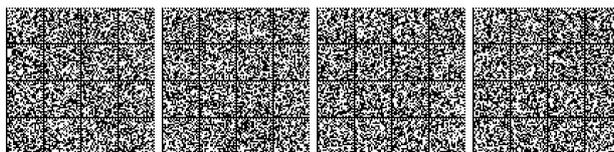
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 dicembre 2008.

Individuazione dei criteri per l'utilizzo e la ripartizione dei fondi per le finalità di cui all'articolo 197, lettera *c)* del testo unico sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n, 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la ridefinizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

Visto l'art. 1, comma 1186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Rilevato che occorre provvedere alla definizione dei criteri e delle procedure per la concessione dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere nonché per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, così come previsto dall'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006 sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'art. 197, lettera *c)* del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate sul capitolo di bilancio a tal fine destinato dovranno essere utilizzate:

a) nella misura del 30% per contribuire alla realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione, le modalità di presentazione delle domande, nonché le procedure di concessione ed erogazione dei contributi;

b) nella misura del 70% per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione e realizzazione di «campagne informative» nei settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e le modalità per il finanziamento delle campagne medesime.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 197

09A01620

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Turcitu Nicoleta Florentina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza; corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Turcitu Nicoleta Florentina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau (Romania) in data 2002 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau (Romania) in data 2002 dalla sig.ra Turcitu Nicoleta Florientina, nata a Buzau (Romania) il giorno 6 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Turcitu Nicoleta Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A01425

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Dervishi Elvis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Dervishi Elvis ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università Alexander Xhuvani di Elbasan (Albania) dal sig. Dervishi Elvis, nato a Elbasan (Albania) il giorno 10 marzo 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
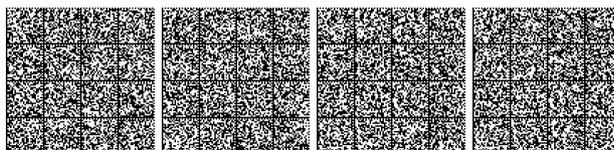
Art. 2.

1. Il sig. Dervishi Elvis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A01420

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursuleac Nicoleta Ileana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni. per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ursuleac Nicoleta Ileana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Bucarest (Romania) in data settembre 1997 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Bucarest (Romania) in data settembre 1997 dalla sig.ra Ursuleac Nicoleta Ileana, nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ursuleac Nicoleta Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A01421

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Delilaj Fiorilda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in

Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Delilaj Fiorilda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'arca sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso l'Università Ismail Qemal Vlora di Vlore (Albania) dalla sig.ra Delilaj Fiorilda, nata a Lushnje (Albania) il giorno 9 giugno 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Delilaj Fiorilda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A01422

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Maloku Dorian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Maloku Dorian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento del titolo abilitante dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università degli studi di Tirana (Albania) dal sig. Maloku Dorian, nato a Tirana (Albania) il giorno 27 ottobre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Maloku Dorian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A01416

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tolea Mariana Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento di titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tolea Mariana Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di fundeni (Romania) in data 2003 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessità dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest (Romania) in data 2003 dalla sig.ra Tolea Mariana Mihaela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 31 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
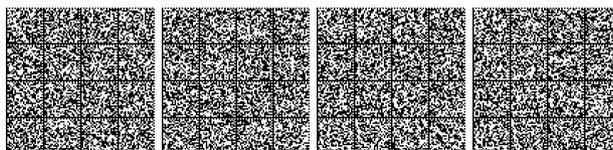
Art. 2.

La sig.ra Tolea Mariana Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A01417

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Qamirani Zamira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONE SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Qamirani Zamira ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento del titolo abilitante dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* del decreto 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università Alexander Xhuvani di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Qamirani Zamira, nata a Skrapar (Albania) il giorno 23 aprile 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Qamirani Zamira è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A01418
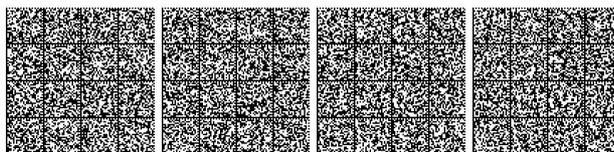
DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pivot».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 28 novembre 2008 dall'impresa Isagro S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Pivot uguale al prodotto di riferimento denominato kelion 50 WG registrato al n. 12885 con D.D. in data 20 febbraio 2008 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Kelion 50 WG dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Pivot è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Orthosulfamuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 febbraio 2011 l'impresa Isagro S.p.A. con sede in Milano - via Caldera, 21 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Pivot con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nella taglia da: g 300.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: - Schirm GmbH Division Sideco - Lubeck (Germania);

Isagro S.p.A - Aprilia (LT) autorizzato con decreti del 1º ottobre 1974/16 aprile 2004 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Torre S.r.l. – Torrenieri-Montalcino (SI) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14524.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
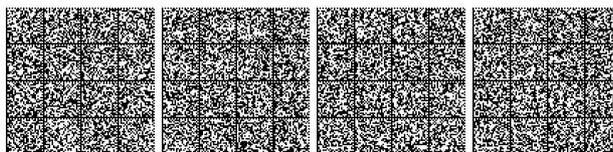
ALLEGATO

PIVOT®

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)
ERBICIDA SELETTIVO PER IL RISO

PIVOT®
®Marchio ISAGRO
Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE	
Orthosulfamuron....................................g.	50
Coformulanti................................q.b. a g.	100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°......
Contenuto netto: 300 g
Stabilimento di produzione: Schirm GmbH Division Sideco - Lübeck (Germania); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Stabilimento di confezionamento: Torre S.r.l. - Torrenieri - Montalcino (SI).

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
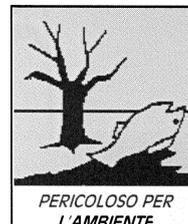
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
PIVOT è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento fogliare e parzialmente per via radicale. Il prodotto si impiega in post emergenza precoce delle infestanti.

Infestanti sensibili
Bolboschoenus (Scirpus) maritimus (Cipollino, Lisca marittima), *Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus* (Quadrettone, Lans) *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie) *Cyperus serotinus* (Zigolo tardivo), *Ammannia spp.* (Ammania), *Sagittaria sagittifolia* (Erba saetta), *Alisma plantago aquatica* (Cucchiaio, Mestolaccio comune, Plantaggine d'acqua), *Alisma lanceolata* (Cucchiaio stretto, Mestolaccio lanceolato), *Heteranthera spp.* (Eterantera), *Lindernia dubia* (Vandellia delle risaie), *Echinochloa crus-galli* (Giavone rosso, Pabbio)

Infestanti mediamente sensibili
Echinochloa erecta (Giavone bianco), *Echinochloa phyllopogon* (Giavone bianco peloso), Butomus umbellatus (Giunco fiorito).

Le infestanti a foglia larga sono ben controllate se PIVOT è applcato antro le 2-4 foglie vere (entro le 2 foglie nel caso di *Heteranthera spp.*). Le ciperacee sono controllate tra 2 e 6 foglie. Il controllo di *Echinochloa crus-galli* è possibile se l'applicazione avviene entro 1-3 foglie.

PIVOT non è residuale e quindi solo le infestanti presenti al momento dell'applicazione sono controllate efficacemente. Dopo l'applicazione le infestanti sensibili arrestano il loro sviluppo. I sintomi visibili appaino dopo 10-20 giorni (ingiallimenti, necrosi).

Se sono presenti solo infestanti sensibili una singola applicazione di PIVOT è sufficiente. Se sono presenti infestanti mediamente sensibili o non sensibili è consigliata una strategia di diserbo che includa l'applicazione di altri erbicidi, in particolare ad attività graminicida.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Dose: 120-150 g/ha diluiti in 200-400 litri d'acqua. La dose inferiore è consigliata in caso di infestanti poco sviluppate o nel caso di miscela con prodotti aventi un spettro di efficacia sovrapponibile con PIVOT.

Bagnante: l'aggiunta di un bagnante non ionico (BAGIR MAX) è suggerita alla dose di 1L/ha (0,5 L/ha con volumi si applicazione inferiori a 300 L/ha).

Volume di applicazione: si consiglia un volume di 200-400L/ha. La barra deve essere munita di ugelli a ventaglio. La pressione di applicazione indicata è di 1-2 atm (medio-bassa).

Momento di applicazione: PIVOT si applica alla emissione della terza foglia del riso e fino ad accestimento. E' importante applicare PIVOT su piantine di riso ben radicate. Per questo motivo si consiglia l'applicazione dopo l'asciutta di radicazione. Nel caso di riso seminato in asciutta PIVOT si applica 1-2 giorni prima della sommersione. Una ridotta umidità relativa al trattamento e una carente gestione dell'acqua possono determinare una riduzione dell'efficacia di PIVOT.

Gestione dell'acqua: PIVOT si applica su terreno drenato, con "acqua nei solchi". La presenza di un leggero strato di acqua, 2-3 cm non influisce negativamente sulla azione di PIVOT se dopo l'applicazione l'acqua è mantenuta ferma per 2-3 giorni. Se applicato con livelli d'acqua maggiori la camera deve restare chiusa e l'acqua ferma per 5-6 giorni. In tali condizioni però l'efficacia del trattamento può essere ridotta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Porre la quantità necessaria di PIVOT nella botte riempita per 1/2, 2/3 mantenendo l'agitatore in funzione (PIVOT non deve essere disperso in ridotti volumi d'acqua). Portare a volume la botte. Il bagnante deve essere aggiunto dopo PIVOT. La miscela deve essere preparata appena prima dell'applicazione.
Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

COMPATIBILITÀ
PIVOT è compatibile con altri erbicidi riso ma una prova di compatibilità prima della miscelazione nella botte è suggerita. Non miscelare con bagnanti siliconici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Alte temperature prima, durante o dopo l'applicazione potrebbero provocare sintomi temporanei di clorosi o riduzione della taglia. I sintomi sono sempre temporanei e non influiscono sulla resa finale del riso. L'applicazione con piantine di riso ben radicate riduce i fenomeni di iniziale fitotossicità.

PER PROTEGGERE LE PIANTE NON BERSAGLIO RISPETTARE UNA FASCIA DI SICUREZZA NON TRATTATA DI 5 METRI DALLE ZONE NON COLTIVATE.

ROTAZIONI COLTURALI E GESTIONE DELLE RESISTENZE: la rotazione di PIVOT (solfunilurea) con erbicidi aventi un diverso modo d'azione è consigliata così come una rotazione colturale.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Ver. 001 (Univoco: 485175631.39765.469)

09A01428

DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Geotrin».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2008 dall'impresa Oris S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Geotrin uguale al prodotto di riferimento denominato Brigata Geo registrato al n. 13848 con D.D. in data 18 giugno 2008 dell'impresa Sipcam S.p.A. con sede in Milano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Brigata Geo dell'impresa Sipcam S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Geotrin è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Bifentrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 18 giugno 2013 l'impresa Oris S.p.A. con sede in Milano, via Carroccio, 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Geotrin con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50 - 100 - 200 - 250 - 500 e kg 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dall'impresa - Sipcam S.p.A - Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14544.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
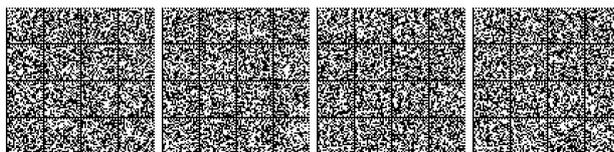
ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

GEOTRIN

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole.

Composizione:
- Bifentrin puro . . . . g. 0,4
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . . g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ORIS S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g 50-100-200-250-500 Kg. 1-5-10-25

Partita n: ……….

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Controindicazioni:
Bifentrin: sono controindicati i grassi digeribili, gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

La molecola piretroide contenuta nel prodotto agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, maggiolini, tipule, bibionidi, elateridi, larve di diabrotica e miriapodi,

MODALITÁ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega unicamente localizzato nel solco di semina o di trapianto alla dose di 10-15 Kg/Ha, per la difesa delle seguenti colture:
Fragola
Pomodoro, Melanzana, Peperone
Cucurbitacee (Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca)
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), Cavoli a testa
Lattughe e simili (Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Dolcetta), Rucola
Pisello, Fagiolino
Carota, Ravanello, Rafano, Sedano rapa
Mais, Mais dolce
Barbabietola da zucchero
Tabacco
Floreali e ornamentali
Vivai di piante arboree (Melo, Pero, Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio, Amarena, Mirabolano, Arancio, Limone, Mandarino - comprese clementine ed ibridi simili - Vite)
Colture portaseme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Barbabietola da zucchero, Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Pisello, Lattughe e simili, Porro, Frumento, Mais, Colza, Carota, Rafano, Ravanello

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti:

- **3 giorni per fagiolino, tabacco;**
- **7 giorni per pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, dolcetta, rucola, pisello, carota, ravanello, rafano, sedano rapa, mais dolce, mais da granella, barbabietola da zucchero;**
- **14 giorni per fragola, peperone;**
- **42 giorni per mais da trinciato.**

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

GEOTRIN

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole.

Composizione:	
- Bifentrin puro	g. 0,4
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a	g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ORIS S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g 50-100

Partita n: ....

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post- sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Controindicazioni:
Bifentrin: sono controindicati i grassi digeribili, gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

09A01429

DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dimethoat ST40».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 25 novembre 2008 dall'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Dimethoat ST40 uguale al prodotto di riferimento denominato Danadim 400 registrato al n. 12627 con D.D. in data 29 maggio 2008 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Danadim 400 dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Dimethoat ST40 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dimetoato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 maggio 2013 l'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 32/28 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo denominato Dimethoat ST40 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: Cheminova A/S - Thyboronvej 78, DK 7673 Harboore (Danimarca).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14521.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
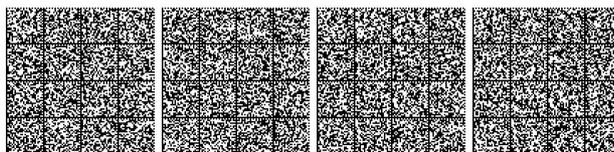
ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIMETHOAT ST40

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

DIMETHOAT ST40 Registrazione del Ministero del Lavoro,dellaSalute e delle Politiche Sociali n. del

Composizione:
DIMETOATO puro g. 37,9 (=400 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
*** contiene Cicloesanone e Xilene**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Distribuito da:
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SpA
Via Pontaccio,10 – 20121 Milano

NOCIVO

Partita n° Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 litri

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Da usare solo in pieno campo
Il DIMETHOAT ST40 è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro): contro Afidi (*Aphis citricola, Taxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*), 65-90 ml/hl (massimo 1,9 l di formulato per ettaro. Effettuare al massimo 2 applicazioni per stagione.
OLIVO: contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl.
CILIEGIO: contro Mosca della ciliegia 50 ml/hl sulle varietà a maturazione media e tardiva.
ASPARAGO: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl.
POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl.
LATTUGA (solo in pieno campo), BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
TABACCO: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl.
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE: contro Sminturide 0,5 l/ha, contro Afidi, Lema, Cimici, Cecidomia 0,7-0,9 l/ha.
FLOREALI, ORNAMENTALI, GAROFANO: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.
PIOPPO, COLTURE FORESTALI: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITÀ
Il DIMETHOAT ST40 non è compatibile con i formulati a base di poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di olivo: Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana per cui se ne sconsiglia l'impiego.

RISCHI DI NOCIVITÀ
A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LATTUGA E ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO E CILIEGIO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE; 100 GIORNI PER GLI AGRUMI.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DIMETHOAT ST40

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

DIMETHOAT ST40 Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Composizione:
DIMETOATO puro g. 37,9 (=400 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
*** contiene Cicloesanone e Xilene**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Distribuito da:
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SpA
Via Pontaccio,10 – 20121 Milano

NOCIVO

Partita n° Contenuto netto: **100 mL**

Stabilimento di produzione: CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A01432

DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bollanet».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 luglio 2008 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bollanet uguale al prodotto di riferimento denominato Make UP 480 SC registrato al n.14057 con D.D. in data 20 febbraio 2008 dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Make UP 480 SC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Bollanet è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Captano;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2013 l'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. Beer-Sheva (Israele) rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in via Falcone, 13 Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo-pericoloso per l'ambiente denominato Bollanet con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. – Beer Sheva (Israele) e prodotto presso lo stabilimento dell'impresa:

Chemia S.p.A. - Dosso (FE) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14379.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BOLLANET

Composizione
Captano puro g. 39 (480 g/l)
coformulanti q.b. a g. 100
contiene glicole etilenico

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
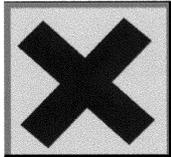
NOCIVO
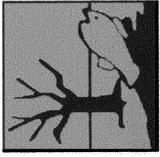
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 BERGAMO – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – Beer-Sheva (Israele)
Distributore:
KOLLANT S.p.a. –Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. del

Contenuto: L 1-5-10-20 Partita N......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobiliogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

BOLLANET

Fungicida organico ad ampio spettro d'azione in pasta fluida

CARATTERISTICHE
BOLLANET e' un fungicida efficace contro la ticchiolatura delle pomacee. Con trattamenti sugli alberi previene altresi' la marcescenza dei frutti pendenti ed immagazzinati.
E' inoltre efficace contro numerosi parassiti fungini delle sementi di mais, sorgo e ortive.

DOSI MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
MELO, PERO: 250-300 ml/hl
contro : ticchiolatura, marcescenza dei frutti pendenti ed immagazzinati (da Monilia e Gloeosporium) trattando sull'albero.

CONCIA DEI SEMI
contro: Pythium e contaminazioni esterne da Fusarium nel maise nel sorgo; Pythium e Botrite delle orticole.
Per 100 Kg. di semente :
- MAIS, SORGO 0,3-0,4 lt in 0,2 lt di acqua
- ORTICOLE 0,15 lt in 0,15 lt di acqua

AVVERTENZA : i semi trattati e residuati della semina non possono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITA'
il prodotto e' compatibile con la generalita' dei fitosanitari purche' a reazione neutra o debolmente acida. Non e' miscelabile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, Polisolfuri), con olii e zolfi. Il trattamento con il prodotto dev'essere distanziato di almeno 3 settimane da quello con olii e zolfi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI
15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

09A01433

DECRETO 27 gennaio 2009.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Coriolo», in Paesana, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 18 ottobre 2007, con la quale il sindaco del comune di Paesana (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Coriolo», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Fonti Alta Valle Po 3», sito nel comune di Paesana (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 6 dicembre 2007 e del 7 luglio 2008;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 9 aprile 2008 e del 18 dicembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Coriolo», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Fonti Alta Valle Po 3», sito nel comune di Paesana (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A01627

DECRETO 27 gennaio 2009.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Sorgente dei Monti Azzurri», in Arquata del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il proprio decreto 15 dicembre 2008, n. 3859, con il quale, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 19 novembre 2008, sono state autorizzate per le etichette dell'acqua minerale naturale «Sorgente dei Monti Azzurri» in comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici; può favorire l'eliminazione dell'acido urico; indicata per le diete povere di sodio. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Vista la nota del 19 dicembre 2008 della Segreteria Generale del Consiglio Superiore di Sanità con la quale è stata trasmessa la rettifica del parere sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) L'art. 1 del decreto dirigenziale 15 dicembre 2008, n. 3859 è così sostituito: «Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente dei Monti Azzurri», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria ubicata nel territorio del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; può favorire l'eliminazione dell'acido urico; indicata per le diete povere di sodio; stimola la digestione. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A01624
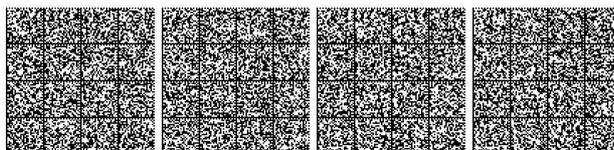
DECRETO 27 gennaio 2009.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Fabiaviva» in comune di Acquasparta, in Grazia - Sorgenti di Acquasparta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 9 gennaio 2009, con la quale la Società Sangemini S.p.A. con sede in San Gemini (Terni), via Tiberina 1, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fabiaviva» che sgorga dalle sorgenti Gen 1 e Mat 1 ubicate nella concessione mineraria «Sangemini Ampliamento Bis» sita nel comune di Acquasparta (Terni) in «Grazia - Sorgenti di Acquasparta»;

Visto il decreto dirigenziale 13 ottobre 2005, n. 3631 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Fabiaviva»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fabiaviva» che sgorga dalle sorgenti Gen 1 e Mat 1 ubicate nella concessione mineraria «Sangemini Ampliamento Bis» sita nel comune di Acquasparta (Terni) in «Grazia - Sorgenti di Acquasparta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A01629

DECRETO 27 gennaio 2009.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Contessa», in Gubbio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 4 giugno 2007 con la quale la Società S.I.A.MI. con sede in Gubbio (Perugia), frazione Padule, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Contessa», che sgorga dal pozzo San Donato 2 nell'ambito della concessione mineraria San Donato sita nel territorio del comune di Gubbio (Perugia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 14 ottobre 2008;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 22 novembre 2007 e del 18 dicembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Contessa», che sgorga dal pozzo San Donato 2 nell'ambito della concessione mineraria San Donato sita nel territorio del comune di Gubbio (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A01628
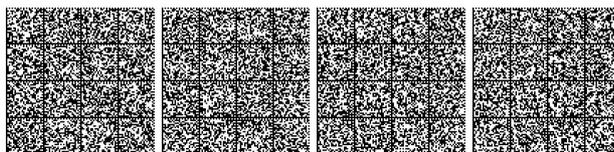
DECRETO 29 gennaio 2009.

Revoca del decreto 1º giugno 2007 e nuovo bando di nomina della commissione per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS «Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova».

IL MINISTRO DEL LAVORO
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, con cui è emanato il regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute in data lº giugno 2007, con cui è stata istituita la Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina del direttore scientifico dell'IRCCS Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova;

Considerato che i lavori della Commissione hanno avuto uno svolgimento atipico, fonte di incertezze, ambiguità e contestazioni, che potrebbero contraddire le aspettative di trasparenza, di efficienza e di rigore scientifico riguardanti la nomina del direttore scientifico di un'Istituzione che assolve compiti delicatissimi, come l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova;

Considerato, in particolare, che inizialmente i lavori della Commissione non hanno garantito il rispetto del principio di collegialità e della previsione normativa che vuole la Commissione formata da cinque membri, a causa della mancata partecipazione ai suoi lavori del componente professor Mariano Barbacid;

Considerato che, in ragione di quanto sopra, l'Ufficio legislativo del Ministero della salute, con nota del 10 dicembre 2007, riteneva che le sedute svolte dalla Commissione non potessero ritenersi valide e legittime;

Considerato che la Commissione, sia pure senza la partecipazione ai suoi lavori del suddetto professor Mariano Barbacid, aveva comunque individuato, nella seduta del 21 settembre 2007, una terna di candidati nelle persone dei professori Buzzi, Ferrarini e Rosso;

Considerato che, in data 18 gennaio 2008, il componente della Commissione professor Mariano Barbacid, nel dimettersi dalla carica, contestava il metodo seguito dalla Commissione stessa per la selezione dei candidati, rilevando in particolare l'insufficienza di un modo di selezione basato sull'esame del solo curriculum vitae dei candidati, e che la selezione non è stata direttamente collegata alle specifiche responsabilità proprie del direttore dell'Istituto, in ragione della specifica missione che questo dovrebbe svolgere;

Considerata, in particolare, la fondatezza del rilievo secondo cui il profilo di un direttore per un Istituto di ricerca sul cancro varia notevolmente in funzione dell'effettiva attività svolta dall'Istituto e della sua concreta organizzazione interna e che, pertanto, la scelta dei candidati debba collegarsi alla preventiva definizione dell'attività dell'Istituto e del conseguente profilo professionale che si intende privilegiare;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 3 aprile 2008, con cui la Commissione veniva reintegrata con la nomina del dottor Guido Tuveri;

Visti i verbali della Commissione del 7 maggio 2007 e del 4 giugno 2008;

Considerato che restava indeterminato il profilo da richiedere ai candidati da selezionare e che, in assenza di chiarezza al riguardo, la Commissione, nella seduta del 7 maggio 2007, decideva di individuare una tema di candidati «rispondenti a tre diversi profili»;

Ritenuto che un simile criterio di selezione appare irragionevole e incongruo, perché ogni selezione dovrebbe muovere dalla preventiva definizione di che cosa si vuole selezionare e quindi del profilo del candidato che si ricerca per ricoprire una determinata carica;

Considerato che la mancata definizione di tale profilo si presta a censure di scarsa trasparenza e di violazione del principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

Considerato che la mancata preventiva individuazione del profilo professionale da selezionare rende privi di giustificazione logica gli stessi criteri alla stregua dei quali la Commissione avrebbe ritenuto di operare la selezione, dovendosi i criteri essere fissati in funzione di un ben determinato profilo;

Considerato che la Commissione ha effettuato la valutazione dei candidati e la selezione nella seduta del 4 giugno 2008 in sole due ore e trenta minuti, e cioè in un periodo di tempo effettivamente insufficiente per poter procedere all'esame di complesse ed articolate attività professionali riferibili ai sei candidati, per poi valutare le medesime e terminare con una valutazione comparativa degli stessi candidati;

Considerato, in particolare, che, alla stregua del tempo impiegato, all'esame di ciascun candidato sarebbero stati dedicati non più di venti minuti, e che in altri trenta minuti si è proceduto alla valutazione ed alla comparazione degli stessi, nonché alla scrittura dei verbali;

Considerato come la velocità dei lavori della Commissione, che, come chiarito nel verbale del 7 maggio 2007, ha ricominciato *ex novo* i suoi lavori «non tenendo conto delle valutazioni espresse dalla precedente Commissione», espone i risultati del suo lavoro al sospetto di superficialità e di un'istruttoria carente, o peggio al sospetto di avere operato una mera ratifica dell'operato precedente, ritenuto illegittimo dall'Ufficio legislativo;

Considerato che le anomalie che hanno accompagnato i lavori della commissione hanno innescato vivaci polemiche sia sulla stampa che in seno al consiglio regionale della Liguria;

Considerato che a tali polemiche espressamente si riferisce la nota del Presidente della regione Liguria in data 10 dicembre 2008, che esprime parere contrario alla nomina di uno dei tre candidati selezionati dalla commissione e scelto dal sottosegretario prof. Ferruccio Fazio con la nota inviata alla Regione il 17 novembre 2008;

Considerato, in particolare, come il suddetto parere, tra l'altro, riteneva che «ai fini della assoluta trasparenza e del rigore delle nostre procedure, mi sembra necessario tenere conto delle notizie emerse nella scorsa estate circa l'esistenza di interventi impropri riferibili all'*iter* della nuova nomina, tanto più che ciò ha determinato iniziative in Consiglio regionale»;
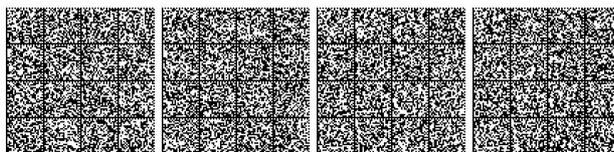
Considerato che, proprio per l'assenza di preventiva identificazione del profilo del direttore scientifico, la nomina di uno dei tre candidati selezionati veniva limitata a circa un anno e che lo stesso parere della Regione evidenziava l'opportunità di procedere ad una nuova selezione che consentisse di operare la nomina per un periodo più lungo onde assicurare la migliore funzionalità dell'Istituto;

Vista la nota del sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio in data 21 gennaio 2009, con cui, anche in ossequio al principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regione, si decideva di dare il massimo risalto al parere della Regione;

Considerato che lo stesso parere della Regione espressamente sottolinea «l'opportunità di avviare subito il procedimento per costituire una nuova Commissione per un nuovo bando»;

Ritenuto, pertanto, che la migliore cura dell'interesse pubblico richieda il ritiro del bando, degli atti nomina della Commissione, nonché di tutti gli atti dalla stessa predisposti, e la nomina di una nuova Commissione per procedere alla nuova selezione;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 2008, che attribuisce al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio la delega alla firma, tra gli altri, degli atti relativi alla ricerca scientifica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

Il decreto di nomina della commissione per la selezione della tema di candidati per la nomina del direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova» del 1º giugno 2007, e le sue successive modifiche e integrazioni, nonché il bando per la copertura di un posto di direttore scientifico del predetto istituto sono ritirati e cessano di avere efficacia.

Conseguentemente non avranno alcun seguito amministrativo, e restano privati di ogni efficacia, gli atti adottati dalla Commissione di cui al precedente comma.

Art. 2.

Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova».

Il candidato deve avere una produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriale, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di équipe, comprovate relazioni scientifiche (esperienza lavorativa all'estero, relazioni e collaborazioni con gruppi nazionali e stranieri).

Le domande dei candidati redatte in conformità a quanto stabilito all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere inviate, sia per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori, che per posta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Ministero della salute -direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica -via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma Eur Castellaccio.

La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata tramite l'utilizzazione di username e password.

Art. 3.

Nomina della Commissione

Con successivo decreto verrà nominata commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42.

I componenti saranno resi pubblici il giorno successivo alla scadenza delle presentazione delle domande attraverso divulgazione sul portale del Ministero della salute (www.ministerosalute.it) del decreto di nomina.

Art. 4.

Criteri e modalità di valutazione

Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua una tema di candidati, tra i quali si procederà alla nomina motivata del candidato prescelto.

La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente decreto quale parte integrante dello stesso.

La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio videoconferenza.

Art. 5.

Oneri

Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, i dirigenti di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative a viaggio e soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.

Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione, valutati in € 2.000,00, graveranno sul capitolo 3125 - art. 3 «Spese per il funzionamento - compensi, gettoni di presenza, compensi ai componenti e le indennità di missioni, rimborsi spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute, ai consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2008 - U.P.B. 3.1.1.0. - «Funzionamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009.

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO
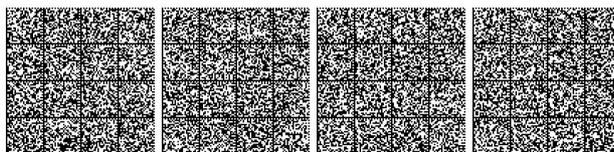
ALLEGATO A

CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE:

a	Produzione scientifica	peso 60%
b	Capacità manageriali	peso 20%
c	Specifica capacità di organizzazione della ricerca e dei gruppi. Relazioni e collaborazioni con gruppi nazionali ed esteri	peso 20%

INDICI PARAMETRICI PER LA VALUTAZIONE DELLE DIVERSE COMPETENZE.

A) PRODUZIONE SCIENTIFICA:

N	**Parametri**	**Indice di valutazione**
1	Impact Factor totale	IF totale e medio (ISI)
2	Citation Analysis	Numero totale e medio delle citazioni (ISI)
3	Continuità	Elenco con distribuzione per anno ed elenco complessivo dei lavori
4	Posizioni di preminenza nel novero degli Autori	Numero di posizioni come primo o ultimo nome/Numero lavori
5	Brevetti	Descrizione e documentazione

Note di applicazione:

Le pubblicazioni sottoposte a valutazione, selezionate dal candidato in numero pari a 20 pubblicate negli ultimi 10 anni;
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni selezionate, la commissione utilizzerà gli indici bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale, quali ***impact factor*** e ***Citation Analysis.***
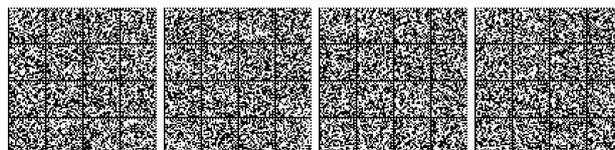
Le pubblicazioni valutate sono:

- Articoli su riviste scientifiche dotate di Impact Factor
- Lettere all'editore su riviste scientifiche dotate di Impact Factor
- Per i lavori multicentrici: va assegnato il valore pieno agli Autori che fungono da coordinatori e il 20% agli altri partecipanti;
- volumi realizzati per organismi internazionali, di riconosciuta e condivisa valenza scientifica (OMS, OIL ecc). Il contenuto della pubblicazione deve avere una stretta attinenza alla ricerca biomedica e/o all'assistenza (linee guida diagnostiche, terapeutiche ecc) oltre che un riconosciuto valore scientifico.
- Non sono valutati Abstract, Poster, capitoli di libro e atti di congressi

La commissione giudicatrice analizzerà la continuità temporale della produzione scientifica globale del candidato, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Sulle pubblicazioni scientifiche selezionate da ciascun candidato oltre al punteggio risultante dall'applicazione dei criteri, la **commissione formalizzerà un giudizio di merito descrittivo (*peer review*),** che si tradurrà in una sintesi conclusiva sulla qualità globale delle stesse. Nel contesto del giudizio descrittivo, la commissione analizzerà specificamente i seguenti aspetti, che costituiscono parte integrante del giudizio di qualità:

- ***rilevanza,*** da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
- ***originalità/innovazione,*** da intendersi come contributo a nuove acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
- ***internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale,*** da intendersi come posizionamento della produzione scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
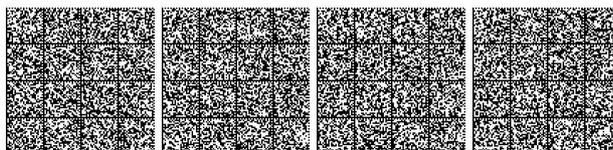
B) CAPACITÀ MANAGERIALI:

N	Parametri	Indice di valutazione
1	Reperimento fondi: Finanziamenti pubblici	Tabella/anno - Documentata
2	Reperimento fondi: Finanziamenti privati	Tabella/anno - Documentata
3	Gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale biologico	Descrizione – Documentata (documento che dimostri l'incarico e l'attività della struttura)
4	Gestione come responsabile di facilities complesse caratteristiche e numero delle movimentazioni (Produzioni di radioisotopi, radiofarmaci, anticorpi monoclonali, etc)	Descrizione – Documentata (documento che dimostri l'incarico e l'attività della struttura)
5	Gestione come responsabile di registri nazionali di malattie rare, tumori rari etc.	Descrizione – Documentata (documento che dimostri l'incarico)
6	Volume totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca come coordinatore, ottenuti da Enti Pubblici	Tabella/anno - Documentata
7	Volume totale dei finanziamenti ottenuti da privati esterni per progetti di ricerca come coordinatore	Tabella/anno - Documentata
8	Direzione di Istituti di Ricerca (IRCCS, CNR, Università, Privati, ecc.) nazionali o internazionali; Direzione di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali.	Descrizione periodi Documentazione
9	Brevetti con opzioni e royalties incassate dall'Istituzione diretta	Descrizione Documentazione
10	Presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS (obiettivi, procedure, investimenti, razionalizzazioni, fonti di finanziamento, ecc)	Programma analitico

Note di applicazione:

- Brevetti **con opzioni** e **royalties incassate**
- Volume totale dei finanziamenti ottenuti ***per progetti di ricerca*** del candidato, ottenuti da Enti Pubblici [a]
- Volume totale dei finanziamenti ottenuti da privati esterni per progetti di ricerca del candidato
- Volume totale dei finanziamenti ottenuti ***per progetti di ricerca*** con il candidato coordinatore, ottenuti da Enti Pubblici
- Volume totale dei finanziamenti ottenuti da privati esterni per progetti di ricerca con il candidato coordinatore
- Gestione come responsabile di banche di materiale biologico (es.: cellule
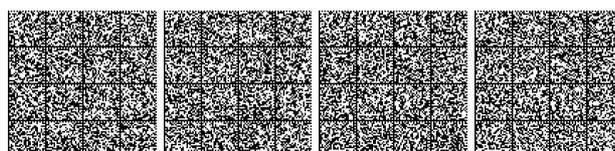
staminali emopoietiche, osso, cornee; materiale da malattie rare; linee cellulari; agenti patogeni). Entità del materiale bancato, numero forniture a terzi.

- Gestione come responsabile del candidato nel gestire facilities complesse caratteristiche e numero delle movimentazioni (Produzioni di radioisotopi, radiofarmaci, anticorpi monoclonali, etc)
- Gestione come responsabile di registri nazionali di malattie rare, tumori rari etc.
- Programma di come si intende procedere per il miglioramento e potenziamento della ricerca dell'IRCCS compreso un piano di riorganizzazione delle procedure, del personale e dell'uso delle apparecchiature; nazionalizzazione delle spese e degli obiettivi. Descrizione delle modalità di rilancio dell'Istituto in campo europeo e internazionale in genere.

---

[a] Enti pubblici si intendono Unione Europea, Regioni, NIH, INSERM, WHO, MIUR, AIFA etc.) o da Fondazioni AIRC, Telethon, etc.
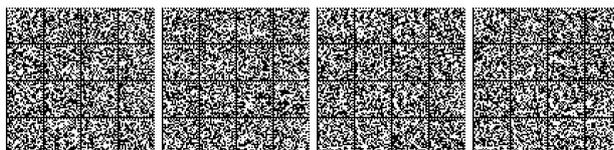
C) ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA E DI GRUPPI PRODUTTIVI. COLLABORAZIONI E RELAZIONI CON GRUPPI NAZIONALI ED ESTERI

N	Parametri	Indice di valutazione
1	Coordinamento di progetti complessi Partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere	Elenco, anno, titolo, UO coinvolte, Agenzia
2	Organizzazione, funzionamento e mantenimento di facilities complesse.	Elenco, descrizione, documentazione
3	Leadership di gruppo/i: ultimo nome e ricorrenza dei componenti del gruppo	N. ultimo nome/ricorrenza autori gruppo
4	Periodi di permanenza per qualificazione (dottorato - altro) in laboratori esteri o nazionali	Descrivere e documentare
5	Partecipazione a progetti coordinati da laboratori esteri o nazionali	Descrivere e documentare

Note di applicazione:

- Descrivere i progetti per giustificare la complessità
- Descrizione dei gruppi in cui si è Leader e pubblicazioni afferenti
- Posizione dei componenti del gruppo nel novero degli autori delle pubblicazioni
- La permanenza in laboratori italiani o esteri deve essere avvenuta per qualificazione professionale o partecipazione a progetti di ricerca; la descrizione deve essere dettagliata, distinguendo tra permanenze nazionali ed estere.
- servizi prestati presso Atenei ed Enti di ricerca italiani e stranieri;
- attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, coerente con la specifica missione dell'Istituto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di strutture e gruppi di ricerca;
- coordinamento di iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale ed internazionale;
- importanti riconoscimenti scientifici, nazionali e internazionali.
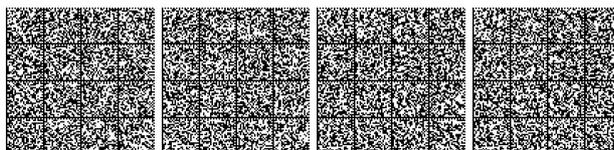
D) COMPETENZE SPECIFICHE.

N	Parametri	Indice di valutazione
1	Laurea	Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, ecc.
2	Specializzazioni	Oncologia, Malattie infettive, Cardiologia, ecc.
3	Posizioni sanitarie	Direttore scientifico, Dirigente II/I livello – Direttore Sanitario – Direttore Dipartimento, ecc.
4	Attività specifica	Assistenza – Diagnostica – Interventi chirurgici – Prevenzione – Epidemiologia intervezionale - ecc.
5	Docenze	Descrizione

NOTA BENE: E' possibile fornire per ciascun parametro una interpretazione dettagliata sull'andamento dei relativi indici valutativi.

09A01619

DECRETO 30 gennaio 2009.

Determinazione degli importi a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in particolare l'art. 5, comma 1, primo periodo, che prevede che a decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie;

Visto, altresì, il secondo periodo del comma 1 del citato art. 5, che prevede che il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione, è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre;

Considerato che la proposta di riparto delle risorse finanziarie del SSN per l'anno 2009 è stata trasmessa in data 25 novembre 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto assenso tecnico e che lo stesso è stato espresso in data 15 dicembre 2008;

Tenuto conto che, conseguentemente, la proposta di deliberazione per il Comitato interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è stata firmata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 8 gennaio 2009 ed è stata trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione della prevista intesa con nota prot. n. GAB-75-P-I.8.d.i./4 dell'8 gennaio 2009;

Tenuto conto, altresì, che la suddetta proposta individua un livello di finanziamento, cui parametrare l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, come previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo del richiamato decreto-legge n. 159 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, pari ad euro 103.095.490,00;

Tenuto conto che il predetto livello di finanziamento di riferimento è stato costruito sulla base delle complessive risorse finanziarie disponibili a titolo di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato a legislazione vigente per l'anno 2009;

Tenuto conto che, in considerazione del fatto che l'*iter* di perfezionamento della predetta proposta di ripartizione non si è ancora concluso, la proposta medesima non può essere ancora inviata al CIPE per l'adozione della prevista deliberazione di riparto;

Vista la nota prot. DGPROG I.8.d.f..N. 0040479-P- 28/11/2008 del 28 novembre 2008 con la quale la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema ha provveduto, nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale di definizione della proposta di riparto delle risorse finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2009, a comunicare all'AIFA il tetto di spesa per l'anno 2009 riferito all'assistenza farmaceutica territoriale per singole regioni e province autonome ed a livello nazionale, quantificato nella misura del 14 per cento del livello di finanziamento, così come previsto dal citato art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222;

Ritenuto di procedere comunque, nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale riferito alla proposta di riparto delle risorse finanziarie per il SSN per l'anno 2009 all'individuazione del tetto di spesa riferito all'assistenza farmaceutica territoriale, per l'anno 2009, al fine di consentire agli enti interessati di conoscere il tetto di riferimento nei termini temporali sufficienti per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2009, il valore assoluto dell'onere a carico del SSN quale tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, quantificato nella misura del 14 per cento del livello finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie, così come risulta dalla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2009, suddiviso per le singole regioni e province autonome ed a livello nazionale, è quello riportato nella tabella *A)*, allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme di propria pertinenza a norma del comma 1, provvede ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni finalizzate a garantire il rispetto del rispettivo tetto riportato in tabella *A)*.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore generale della programmazione sanitaria
PALUMBO

Il direttore generale dei farmaci e dei dispositivi medici
RUOCCO
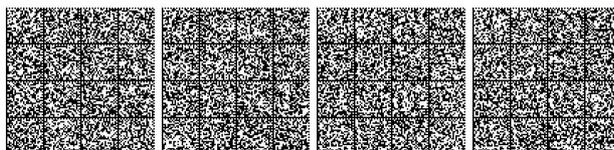
ALLEGATO

Tabella A

ONERE A CARICO SSN PER FARMACEUTICA TERRITORIALE ANNO 2009 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n.222

Regioni	FINANZIAMENTO PER FABBISOGNO INDISTINTO ORDINARIO (*)	FINANZIAMENTO PER VINCOLATE E OBIETTIVI DI PIANO	TOTALE FINANZIAMENTO STATO	TETTO SPESA ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)= (3)*14%
PIEMONTE	7.734.753.398	130.928.400	7.865.681.797	**1.101.195.452**
VALLE D'AOSTA	218.329.005	44.000	218.373.005	**30.572.221**
LOMBARDIA	16.235.233.050	326.024.932	16.561.257.981	**2.318.576.117**
BOLZANO	840.202.381	38.000	840.240.381	**117.633.653**
TRENTO	864.388.779	48.000	864.436.779	**121.021.149**
VENETO	8.113.875.935	138.280.085	8.252.156.020	**1.155.301.843**
FRIULI	2.165.230.087	160.000	2.165.390.087	**303.154.612**
LIGURIA	3.048.392.128	50.555.222	3.098.947.349	**433.852.629**
EMILIA ROMAGNA	7.532.584.735	128.605.756	7.661.190.492	**1.072.566.669**
TOSCANA	6.513.869.017	108.973.139	6.622.842.155	**927.197.902**
UMBRIA	1.566.266.645	26.662.125	1.592.928.770	**223.010.028**
MARCHE	2.712.224.917	45.285.467	2.757.510.385	**386.051.454**
LAZIO	9.325.487.051	168.093.037	9.493.580.089	**1.329.101.212**
ABRUZZO	2.254.319.011	39.211.716	2.293.530.727	**321.094.302**
MOLISE	555.561.960	9.426.180	564.988.140	**79.098.340**
CAMPANIA	9.496.291.617	166.756.018	9.663.047.635	**1.352.826.669**
PUGLIA	6.783.799.833	118.765.824	6.902.565.657	**966.359.192**
BASILICATA	1.023.195.781	17.273.740	1.040.469.521	**145.665.733**
CALABRIA	3.419.443.700	58.961.625	3.478.405.325	**486.976.745**
SICILIA	8.268.159.125	79.381.734	8.347.540.859	**1.168.655.720**
SARDEGNA	2.810.091.847	315.000	2.810.406.847	**393.456.959**
	101.481.700.000	**1.613.790.000**	**103.095.490.000**	**14.433.368.600**

(*) cfr. colonna 16 della proposta di riparto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per il CIPE Anno 2009 del 8 gennaio 2009 trasmessa in pari data alla Conferenza Stato Regioni

09A01617

DECRETO 9 febbraio 2009.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Amica» di Cerreto di Spoleto, in «Sorgente Umbra Celeste».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 13 gennaio 2009, con la quale la società italiana Acque Minerali S.p.A., con sede in Gubbio, frazione Padule, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Amica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Lorenzo» nel territorio del comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) in «Sorgente Umbra Celeste»;

Visto il decreto dirigenziale 22 luglio 1998, n. 3080, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Amica»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Amica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Lorenzo» nel territorio del comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) in «Sorgente Umbra Celeste»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 9 febbraio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A01621

DECRETO 13 febbraio 2009.

Aggiornamento dell'elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2008 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il comunicato concernente la «Ricognizione e susseguente aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni delle officine che producono presidi medico-chirurgici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 concernente le «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture» di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle officine di produzione dei presidi medico-chirurgici;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2008 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici, allegato al decreto 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2008 è integrato con l'aggiunta delle seguenti officine:

1) Nex Medical S.a.s. di Villa Annamaria & C. - via E. Fermi, 32/1 - 20019 Settimo Milanese (Milano);

2) Chemitech S.r.l. via F.Matteotti, 50 - 38065 Mori (Trento).

Art. 2.

Dall'elenco di cui al precedente articolo è stata eliminata, in seguito a revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici, la seguente officina:

1) Unispray S.r.l. viale Lombardia, 86/90 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale: RUOCCO

09A01604
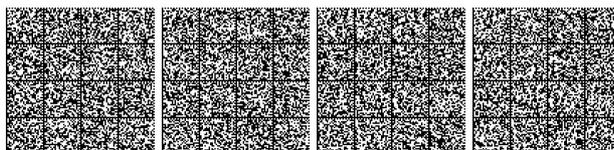
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 gennaio 2009.

Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Torre Guaceto».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Vista la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che istituisce l'albo delle guide naturalistiche della Regione Puglia;

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 4 febbraio 2000, di istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», e in particolare l'art. 4, che affida al Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore della riserva naturale statale, la gestione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Vista la proposta di Regolamento dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», adottata in data 4 marzo 2004 dal consorzio di gestione di Torre Guaceto in qualità di ente gestore della medesima area e trasmessa a seguito di opportuna rimodulazione con nota prot. 793/F/08 del 13 maggio 2008;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 30 giugno 2004 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto».

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», formulato e adottato dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, «Torre del Guaceto», formulato e adottato dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, in qualità in ente gestore.

Roma, 26 gennaio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO
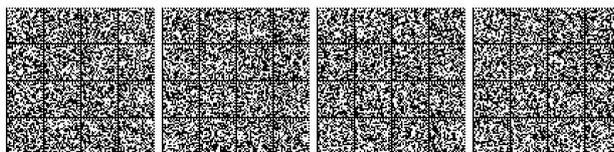
ALLEGATO

Allegato di cui all'articolo 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA di "TORRE GUACETO"

(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Oggetto*

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta di "Torre Guaceto", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Marina Mercantile del 4 dicembre 1991, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 - *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d. «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e. «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;

f. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

g. «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

h. «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate

all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo, senza accompagnamento da parte di guide;

i. «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

j. «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

k. «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

l. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

m. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

n. «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

o. «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

p. «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari, esercitata come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

q. «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad un entità faunistica che è gia presente nell'area di rilascio;

r. «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

s. «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

t. «visite guidate», le attività professionali svolte da istruttori afferenti a centri di immersione o altri operatori del settore o da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

u. «zonazione», la suddivisone dell' area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Torre Guaceto" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 4 dicembre 1991.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – *Gestione dell'area marina protetta*

1. La gestione dell'area marina protetta di "Torre Guaceto" è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e dall'articolo 4 del decreto 4 febbraio 2000 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

2. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:

   a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

   b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – *Responsabile dell'Area marina protetta*

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero;

3. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile;

4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

   a. curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;

   b. curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

   c. raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato tecnico scientifico;
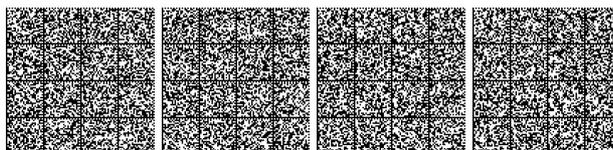
d. curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e. promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f. promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.

5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Articolo 6 - *Commissione di riserva*

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta "Torre Guaceto" con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

   a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

   b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

   c. la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

   d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;

   e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

   f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
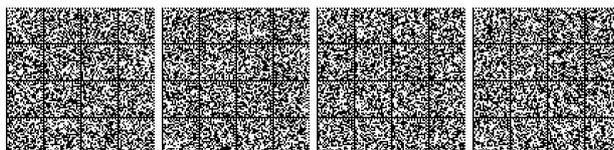
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

Articolo 7 – *Comitato tecnico scientifico*

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 4 dicembre 1991, è istituito il Comitato tecnico scientifico, con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all'ente gestore, al responsabile dell'area marina protetta e alla Commissione di riserva.

2. Il Comitato è nominato dall'ente gestore ed è composto da:

   g. il Responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede,

   h. un esperto qualificato designato dall'ente gestore;

   i. un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.

4. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 8 - *Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta*

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di "Torre Guaceto", di cui all'articolo 5 del decreto Interministeriale 4 dicembre 1991.
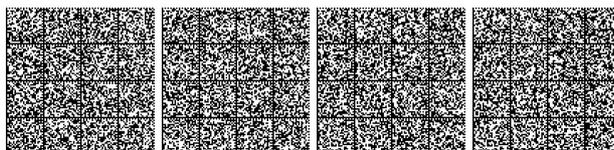
Articolo 9 – *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio*

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 10 - *Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente gestore,
2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
   a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
   b. parametri analizzati;
   c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
   d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
   e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono autorizzati, previa comunicazione all'Ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta sono tenuti a presentare all'Ente gestore una relazione sulle attività eventualmente già svolte e sui risultati della ricerca.
7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
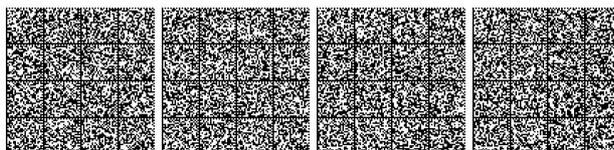
Articolo 11 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 12 - *Disciplina dell'attività di balneazione*

1. Nelle zone A non è consentita la balneazione.

2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C, dall'alba al tramonto;

3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di balneazione le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 13 - *Disciplina delle immersioni subacquee*

1. Nell'area marina protetta sono vietate le immersioni subacquee notturne.

2. Nelle zone A e B sono vietate le immersioni subacquee individuali o in gruppo.

3. Nella zona C, le immersioni subacquee con autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore.

4. Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:

   a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

5. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee;

6. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 14 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.

2. Nella zona A sono consentite, compatibilmente agli esiti del monitoraggio, esclusivamente le visite guidate subacquee senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall'Ente gestore, con le seguenti modalità:

   a. in presenza di guide autorizzate dall'ente gestore secondo quanto definito dalla Legge Regionale n. 37 del 19 dicembre 2008;

   b. con almeno una guida ogni 12 subacquei;

   c. con non più di 22 subacquei, comprese le guide, contemporaneamente su ciascun sito;

   d. per un massimo giornaliero di 66 subacquei in immersione, comprese le guide;

   e. con partenza dalla costa, senza l'ausilio di mezzi nautici, e non in prossimità degli isolotti;

   f. lungo percorsi subacquei definiti e indicati attraverso opportuna documentazione, predisposta e rilasciata dall'Ente gestore ai soggetti aventi diritto;
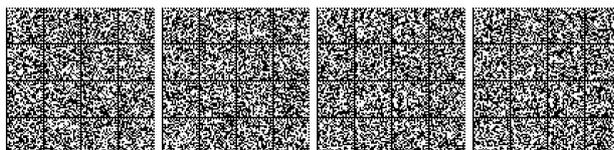
g. nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di visite guidate subacquee senza autorespiratore in zona A, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:

   a. sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta al momento dell'approvazione del presente regolamento;

   b. oggetto sociale che preveda l'attività di educazione ambientale.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di visite guidate senza autorespiratore in zona A, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:

   a. le domande devono pervenire all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data di inizio prevista per le attività;

   b. le guide e gli istruttori del centro di immersione richiedente devono rilasciare formale dichiarazione di conoscere le finalità e le caratteristiche dell'area marina protetta;

   c. all'atto dell'autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;

5. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, anche con autorespiratore, svolte dai centri d'immersione autorizzati, nei siti individuati dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:

   a. con autorespiratore, esclusivamente in presenza di guide in possesso di un idoneo brevetto con grado minino di "Divemaster" o equivalente, rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali,

   b. alla presenza di una guida ogni 5 subacquei;

   c. con non più di 12 subacquei, comprese le guide, contemporaneamente su ciascun sito;

   d. per un massimo giornaliero di 72 subacquei in immersione, comprese le guide;

   e. lungo percorsi subacquei definiti e indicati attraverso opportuna documentazione, predisposta e rilasciata dall'Ente gestore ai centri d'immersione;

   f. nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di visite guidate subacquee in zona B e C, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:

   a. sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta al momento dell'approvazione del presente regolamento;

   b. oggetto sociale che preveda l'attività di accompagnamento a subacquei;

   c. comunicazione di inizio attività alla Capitaneria di Porto di Brindisi;
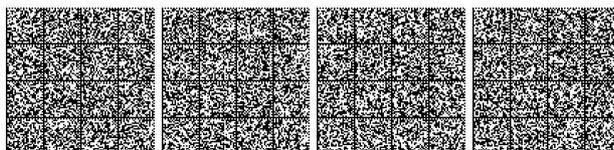
d. presenza di almeno uno dei soci del centro d'immersione in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.

7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di visite guidate in zona B e C, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:

    a. le domande, corredate da un elenco delle unità navali utilizzate, devono pervenire all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data di inizio prevista per le attività;

    b. le guide e gli istruttori del centro di immersione richiedente devono rilasciare formale dichiarazione di conoscere le finalità e le caratteristiche dell'area marina protetta;

    c. all'atto dell'autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;

8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle visite subacquee guidate in zona B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

    a. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

    b. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).

9. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

10. La navigazione nelle zone B e C delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita con le seguenti modalità:

    a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi

    b. In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

11. L'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore in zona B e C è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

12. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee in zona B e C sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

13. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
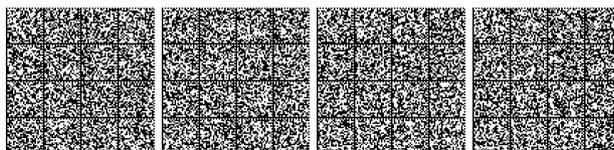
14. Il responsabile dell'immersione, prima dell'inizio dell'attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'eventuale unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.

16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee.

17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15 - *Disciplina della navigazione da diporto*

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione alle navi da diporto.

3. Nella zona A non è consentita la navigazione.

4. Nelle Zone B e C è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

5. Nelle Zone B e C non è consentita la navigazione a motore, salvo quanto previsto al precedente comma.

6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

Articolo 16 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio e ormeggio*

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio.
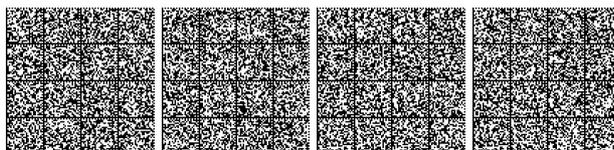
2. Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio delle unità navali, autorizzate dall'Ente gestore, per le attività di visita guidata subacquea e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente gestore.

3. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, esclusivamente nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente gestore.

4. In zona C, all'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

    a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

    b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;

    c. non è consentito l'ormeggio di più unità al medesimo gavitello;

    d. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;

    e. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);

    f. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

5. Con provvedimento dell'Ente gestore, sono individuati in zona B gli specchi acquei adibiti all'installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 2, e in zona C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. I corrispettivi per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

Articolo 17 - *Disciplina dell'attività di scuola di vela*

1. Nelle zone A e B è vietata l'attività di scuola di vela.

2. Nella zona C è consentita l'attività di scuola di vela, compatibilmente alle esigenze di tutela ambientale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:

    a. nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 15;

    b. esclusivamente all'interno degli specchi acquei individuati dall'Ente gestore, delimitati da apposite boe, posizionate in collaborazione con il medesimo Ente gestore;
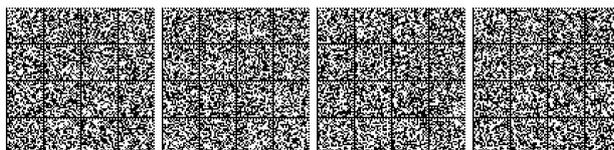
c. l'accesso ai predetti specchi acquei potrà avvenire da terra, mediante un apposito canale di lancio dei mezzi nautici;

3. Al fine di prestare supporto alle attività di scuola di vela, in zona C è consentita la navigazione a motore di un mezzo nautico equipaggiato con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche, condotto dal personale autorizzato, per il tempo strettamente necessario all'attività.

4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

5. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di scuola di vela è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

6. Il responsabile dell'attività di scuola di vela deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, la data e gli estremi e il numero delle unità navali impiegate. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di scuola di vela, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

    a. il cui statuto preveda lo svolgimento di attività velica a scopo didattico o ricreativo;

    b. iscrizione a federazioni sportive riconosciute e all'apposito registro della Capitaneria di Porto di Brindisi

8. Il corrispettivo per l'autorizzazione all'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di scuola di vela le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

Articolo 18 - *Disciplina dell'attività di pesca professionale*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con la lampara.

2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.

3. Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca professionale.

4. Nella zona C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta iscritti alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nella provincia di Brindisi alla data di approvazione del presente regolamento, nel rispetto delle seguenti modalità:

    a. esclusivamente mediante unità navali con stazza massima di 2 GT e potenza massima di 35 KW;

b. con utilizzo di rete da posta fissa, di lunghezza massima e diametro minimo della maglia stabiliti annualmente dall'Ente gestore, sulla base delle risultanze del monitoraggio dello sforzo di pesca, con successivo autonomo provvedimento;

c. ad una distanza minima di mezzo miglio nautico della costa e comunque ad una batimetria non inferiore ai 10 metri;

d. mediante un'unica cala di rete per unità;

e. per tutto l'arco dell'anno, ad eccezione dei periodi di fermo stagionale stabiliti dall'Ente gestore e dalle Autorità competenti.

5. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale, ai fini del monitoraggio, devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, le modalità di pesca, il quantitativo e la tipologia del pescato. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

6. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo autonomo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo il numero massimo di pescate settimanali ed il numero massimo di unità autorizzate all'attività di pesca.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

Articolo 19 - *Disciplina dell'attività di pesca sportiva*

1. La pesca subacquea è vietata in tutta l'area marina protetta.

2. Non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea. all'interno dell'area marina protetta.

3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.

4. Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca sportiva.

5. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:

   a. dal 16 settembre al 14 maggio di ogni anno, dall' alba al tramonto;

   b. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;

   c. da terra, con massimo 2 canne singole anche con mulinello, a non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

   d. per un massimo complessivo di 25 autorizzazioni giornaliere.
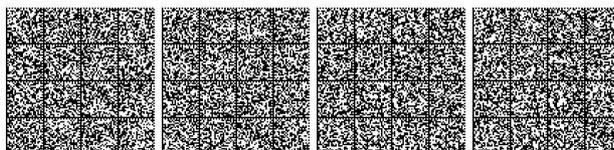
6. E' ia ogni caso non consentito il prelievo di specie protette e individui con taglia sottomisura, nonché l'utilizzo di esche costituite da organismi non autoctoni del Mediterraneo.

7. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di pesca nell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di esercizio della pesca sportiva.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "TORRE GUACETO"

Articolo 20 - *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 21 – *Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

    a. le generalità del richiedente;
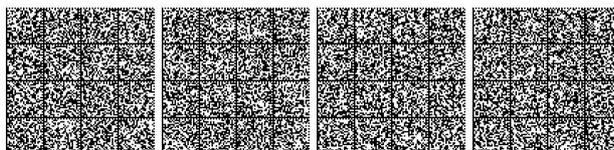
b. l'oggetto;

c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta di "Torre Guaceto ".
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 22 – *Documentazione da allegare*

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 23 - *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 21 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 21 e dei criteri di cui al successivo articolo 24.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (immersioni individuali, ormeggio, pesca sportiva), l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 24 - *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone A, B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e i principi scaturenti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nei medesimi comuni.

5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

6. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

    a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

    b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;

    c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 25.

Articolo 25 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione e agli altri operatori del settore per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto su base annuale.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile.
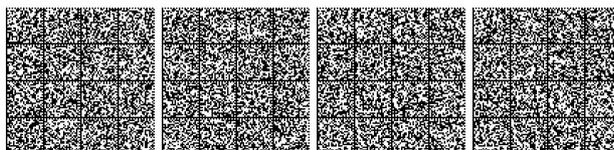
7. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti in misura del 50% per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 14, comma 8.

8. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità:

   a. con versamento su c/c postale intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Torre Guaceto", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;

   b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore;

   c. direttamente a bordo delle unità navali, ad opera del personale incaricato a tale scopo dall'Ente gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - *Monitoraggio e aggiornamento*

1. L' ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 27 – *Sorveglianza*

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 28 – *Pubblicità*

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'Area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.

2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.
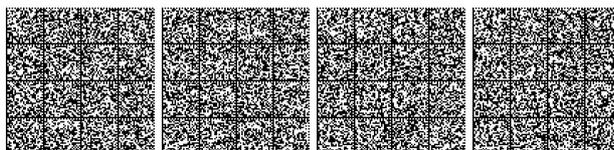
3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede nei comuni ricadenti all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 29 – *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

09A01379
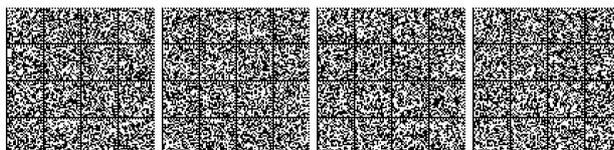
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 20 novembre 2008.

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 226/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 20 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 1, lettera *b)* che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni e province autonome, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma 7, che dispone che per il primo anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 7-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'art. 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate secondo priorità stabilite con accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'utilizzo delle risorse in oggetto per promuovere attività, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul territorio nazionale;

Considerati gli esiti delle consultazioni con le parti sociali;

Visto lo schema di accordo trasmesso dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pervenuto in data il novembre 2008 e diramato il 13 novembre 2008;

Considerato che, nella riunione tecnica del 18 novembre 2008, le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta di chiarimenti sul punto 6), con riferimento agli interventi di formazione non presenti nei percorsi regionali o provinciali, e con la richiesta di soppressione del punto 7) perché in conflitto con le consuete procedure di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

Considerato altresì che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è riservato una verifica in merito;

Visto lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota del 19 novembre 2008 e diramato in pari data, nella riformulazione che riscontra positivamente le osservazioni delle regioni;

Considerato che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto, nella formulazione del nuovo testo trasmesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il 19 novembre 2008 e diramato in pari data alle regioni e alle province autonome;

Acquisito, nel corso dell'odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati.

Attività promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, le risorse di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'anno 2008 sono così ripartite:
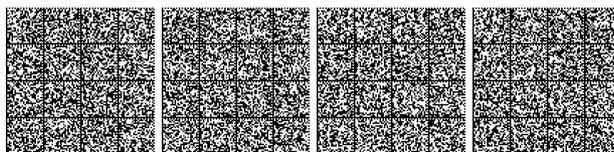
Organismo	Attività	Risorse finanziarie
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	Campagna di comunicazione	20.000.000,00
Regioni o province autonome	Attività di formazione	30.000.000,00
Abruzzo		747.000,00
Basilicata		214.000,00
Calabria		476.000,00
Campania		990.000,00
Emilia Romagna		4.294.000,00
Friuli Venezia Giulia		922.000,00
Lazio		1.911.000,00
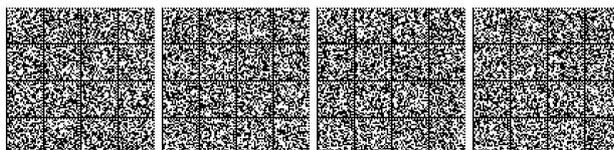
Liguria		972.000,00
Lombardia		5.110.000,00
Marche		1.057.000,00
Molise		125.000,00
Piemonte		2.403.000,00
Puglia		1.359.000,00
Sardegna		604.000,00
Sicilia		1.167.000,00
Toscana		2.374.000,00
Umbria		599.000,00
Valle D'Aosta		78.000,00
Veneto		3.613.000,00
Provincia di Trento		405.000,00
Provincia di Bolzano		580.000,00

2. La ripartizione delle somme per attività di formazione a favore delle regioni o delle province autonome viene effettuata nella misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.

3. L'onere di cui alla precedente tabella fa carico al capitolo 7984 del bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede al trasferimento alle regioni o alle province autonome delle somme di cui al punto 1 a seguito di richiesta da parte delle regioni o delle province autonome, nella quale siano specificate le destinazioni delle risorse assegnate al finanziamento di azioni coerenti con le priorità di cui al presente accordo.

5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le regioni e province autonome e le parti sociali, procede alla campagna di comunicazione per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le seguenti priorità:

a) target di riferimento: prioritariamente datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori economici di cui alla lettera successiva;

b) settori economici a maggior rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;

c) mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza sui target di riferimento.

6. Le risorse destinate alle regioni o alle province autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni
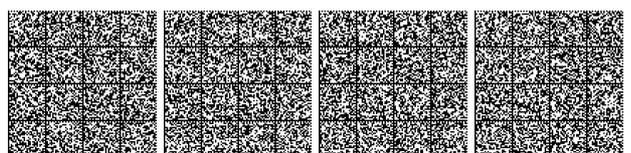
provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e rivolti principalmente a:

a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

b) lavoratori stranieri;

c) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;

d) lavoratori stagionali del settore agricolo;

e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;

f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

7. Le Regioni o le province autonome si impegnano a cofinanziare le attività di cui al punto precedente attraverso un incremento delle somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 30%.

8. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività, ciascuna regione o provincia autonoma redige un rapporto semestrale, a far data dalla approvazione del presente accordo, di attuazione che verrà messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ovvero, una volta costituita, della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Roma, 20 novembre 2008

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217

09A01623

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2009.

Diffida, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione. (Deliberazione n. 1/09/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 gennaio 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: Autorità) n. 4/06/CONS, relativa al «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 68/08/CIR recante «Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS»;

Vista la circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

Visto l'Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in
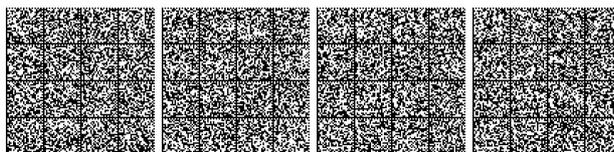
attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 21 luglio 2008;

Viste le segnalazioni e comunicazioni pervenute nel periodo settembre 2008-gennaio 2009 da parte delle società Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in merito a problematiche relative alla implementazione delle procedure di migrazione;

Considerato, in particolare, che alcune segnalazioni hanno evidenziato:

le difficoltà da parte dei clienti di ricevere il codice di migrazione dal proprio operatore, causate da un'implementazione delle modalità di fornitura del «codice di migrazione» non in linea con il disposto della circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità;

lo scarto di ordini di migrazione nel caso in cui il codice di migrazione sia stato calcolato dall'operatore recipient («autogenerato»*)*, contravvenendo a quanto previsto dall'Accordo Quadro e dalla Circolare del 9 aprile 2008, in merito all'elenco delle causali di scarto e a quanto previsto dalla delibera n. 68/09/CIR. Nel merito, alcuni operatori ritengono che l'Accordo Quadro non stabilisca il divieto di autogenerazione del codice di migrazione bensì l'obbligo per il donating di fornirlo, nelle modalità previste dalla circolare del 9 aprile 2008, nel caso sia richiesto dal proprio cliente;

Considerato, per contro, che altri operatori hanno segnalato di aver riscontrato, in qualità di soggetti donating di clienti di rete fissa, l'avvio delle procedure di migrazione senza il consenso dei propri clienti, sostenendo che tali circostanze appaiono essersi verificate in concomitanza alla mancata richiesta, da parte dei clienti, del codice di migrazione, il quale, viceversa, sarebbe stato calcolato dall'operatore recipient. Gli stessi operatori hanno scartato le richieste di migrazione qualora il codice di migrazione non sia stato loro esplicitamente richiesto, ritenendo la «autogenerazione» non conforme a quanto previsto dall'Accordo Quadro e che la pratica di autogenerazione del codice di migrazione parrebbe favorire il fenomeno dell'attivazione di servizi non richiesti. Gli stessi operatori, che ritengono l'autogenerazione contraria al contenuto dell'Accordo Quadro, segnalano il rischio che tale pratica, incrementando il volume delle comunicazioni tra recipient e donating, possa determinare una saturazione della capacità di evasione messa a disposizione da parte dell'operatore donating agli altri operatori. Tale evenienza sarebbe imputabile al calcolo casuale di alcuni parametri di suddetto codice che sono noti solo all'operatore donating. La pratica di autogenerazione, secondo quanto segnalato rischierebbe di allungare i tempi di migrazione dei clienti finali, a causa della necessità del recipient di risottomettere le richieste di migrazione al donating, fino all'invio del codice di migrazione corretto;

Considerato che, in merito alla fornitura del codice di migrazione, l'Autorità ha sempre richiamato gli operatori ad adottare modalità che non creassero ostacoli alla migrazione del cliente finale, rispettandone in tal modo la volontà;

Considerato che, a tale proposito, la circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità prevede, all'art. 4, che - a regime - dal 27 novembre 2008 tutti gli operatori debbano aver implementato, oltre ad un sistema base di fornitura del codice di migrazione a mezzo di call center o IVR, anche un sistema di tipo pull basato su web o su comunicazione scritta; ad oggi, non risulta che le descritte modalità di fornitura del codice di migrazione siano state implementate da tutti gli operatori;

Considerato, inoltre, che nella stessa circolare l'Autorità ha chiarito che il sistema basato sul cali center deve rispettare i seguenti principi:

facilità di accesso alle informazioni da parte del cliente e invio del codice di migrazione su richiesta in forma scritta (es. tramite fax o e-mail);

comunicazione del codice di migrazione senza ingiustificati ritardi, definendo, al riguardo, ragionevole un giorno lavorativo dalla data della richiesta da parte del cliente;

Considerato, in merito alla attivazione di servizi non richiesti che, al fine di evitare tale pratica, le procedure di migrazione sono strutturate in modo da prevedere una specifica causale di scarto nel caso di avvio delle procedure di migrazione in assenza del consenso del cliente;

Considerato, in merito alla autogenerazione del codice di migrazione, che la delibera n. 68/08/CIR ha precisato che:

il «codice di migrazione» è uno strumento tecnico individuato dagli operatori, nell'ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni, per poter semplificare la migrazione anche di clienti che hanno configurazioni complesse a livello di risorse di rete sottostanti i servizi. Viceversa, in casi di servizi meno complessi, le risorse sono facilmente identificabili;

la causale di scarto per codice di migrazione non richiesto all'operatore donating non è stata concordata nell'ambito del tavolo tecnico ed è stata, viceversa, inserita quella per «codice di migrazione» errato;

la mancata richiesta del codice di migrazione all'operatore donating, dal momento che ciò non comporta malfunzionamenti che possano danneggiare il corretto svolgimento delle migrazioni, non è in contrasto con alcun orientamento o norma dell'Autorità in materia di passaggio dei clienti tra operatori;

Considerato il punto 35 delle premesse alla delibera n. 274/07/CONS secondo cui «L'Autorità ritiene pertanto che, fatto salvo il caso di eccezionali, specifiche e circostanziate causali tecniche, non debba essere concessa all'operatore donating la possibilità di interrompere la procedura di attivazione/migrazione in corso per mezzo una comunicazione rivolta a Telecom Italia rete. È soltanto l'utente finale, titolare del contratto con il recipient, comunque stipulato, a poter richiedere, secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cessazione del contratto stesso. In tal senso si ritiene anche utile rivedere quanto proposto all'art. 18 comma 1 lettera *f)* (della delibera n. 4/06/CONS) nel senso di escludere che il donating possa interrompere l'attivazione, fatto salve specifiche e limitate causali per motivi tecnici, che, nel caso di Telecom Italia, dovranno essere annesse all'offerta di riferimento»;

Considerato l'art. 2 della delibera n. 274/07/CONS, che modifica l'art. 17, comma 12, della delibera n. 4/06/CONS, recante, «le causali di rigetto e di rimodulazione
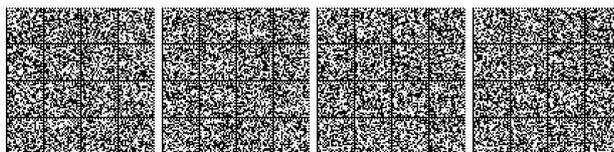
della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori, allegato all'offerta di riferimento. Non sono ammesse causali generiche, che non individuino l'effettivo problema riscontrato. Le comunicazioni tra gli operatori identificano univocamente la causale specifica»;

Considerato che quanto sopra richiamato esclude, quindi, la possibilità per il donating di interrompere la procedura di migrazione salvo che per motivi tecnici (causali di scarto) specificatamente definiti e concordati tra gli operatori;

Considerato, in conclusione, che:

come ribadito nella delibera n. 68/08/CIR, il codice di migrazione rappresenta un accorgimento tecnico, non contemplato dalle procedure definite dall'art. 18 della delibera n. 274/07/CONS. L'Autorità considera, a tale proposito, prioritaria l'acquisizione della volontà del cliente (come previsto dalla 274/07/CONS) cui segue l'acquisizione del codice di migrazione. Se quest'ultimo sia generato dall'operatore, usando le informazioni comunicate dal cliente (numero telefonico e operatore donating) o se sia richiesto all'operatore donating (che ha, comunque, l'obbligo di fornirlo, qualora gli venga richiesto), ciò non rileva ai fini dell'ottemperanza alle norme vigenti e costituisce, in ogni caso, materia soggetta ad un accordo tra le parti (Accordo Quadro). Ciò che rileva è, invece, che la volontà del cliente non sia elusa, ritardando la fornitura del codice di migrazione;

la modalità di fornitura del codice di migrazione e l'utilizzo delle causali di scarto da parte dell'operatore donating devono essere conformi alla delibera n. 274/07/CONS ed a quanto definito dalla circolare del 9 aprile 2008;

per «causali di scarto» s'intendono quelle specifiche e circostanziate ragioni tecniche in presenza delle quali l'operatore donating è eccezionalmente autorizzato ad interrompere la procedura di attivazione/migrazione in corso (procedura che in ogni altro caso dovrà, dunque, essere portata a termine). In base al dettato della delibera n. 274/07/CONS (in particolare, l'art. 2 che novella l'art. 17, comma 12, della delibera n. 4/06/CONS) è fatto obbligo agli operatori donating e recipient di accordarsi su un elenco (il più possibile esaustivo e circostanziato) di causali di scarto, così da ridurre al minimo i possibili arbitri/abusi e garantire sempre la migrazione laddove tecnicamente possibile, senza disservizi per i clienti;

ai sensi dell'Accordo Quadro «ciascun Operatore è tenuto a fornire il codice di migrazione e le numerazioni ad esso associate ai propri clienti finali in ottemperanza a quanto già espressamente previsto dall'Autorità nella circolare del 9 aprile 2008». L'autogenerazione del codice di migrazione ad opera del recipient non figura tra le causali di scarto concordate tra gli operatori nell'ambito dell'Accordo Quadro (in tale accordo è stata, altresì, prevista la causale relativa al «codice di migrazione errato»*)*. È comunque necessario che gli operatori cooperino lealmente e in buona fede nell'applicazione dell'Accordo Quadro;

Considerata l'importanza che i dati di monitoraggio, di cui alle delibere n. 274/07/CONS e n. 68/08/CIR (art. 4), assumono nell'ambito della attività di vigilanza in merito all'attuazione delle procedure, anche al fine di valutare l'adozione di disposizioni migliorative delle stesse, e che alcuni operatori non hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione nei termini e con le modalità di cui alle delibere suddette;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Diffida

1. Gli operatori di rete fissa riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad adempiere a quanto disposto dalla circolare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 aprile 2008 e dall'Accordo quadro del 14 giugno 2008, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della delibera dell'Autorità n. 274/07/CONS, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, in particolare, ad:

a) implementare la modalità di richiesta del codice di migrazione da parte del cliente tramite IVR, call center, con tempo di fornitura non superiore ad un giorno lavorativo;

b) implementare la modalità di fornitura del codice di migrazione di tipo pull tramite comunicazione scritta all'atto della sottoscrizione del contratto (e ad esito di ogni variazione del codice stesso) o tramite pagina web. La modalità pull tramite pagina web comporta, a seguito dell'accesso del cliente alla propria area riservata, l'immediata disponibilità del proprio codice di migrazione.

2. Gli operatori di rete fissa, di cui all'allegato A, ad utilizzare le causali di scarto nel rispetto della normativa, definita dalla delibera n. 274/07/CONS e dalle successive disposizioni in materia di migrazione, e dagli accordi tra le parti.

3. Gli operatori di rete fissa, di cui all'allegato A, a fornire all'Autorità i dati di monitoraggio previsti dalle delibere n. 274/07/CONS e n. 68/08/CIR, rispettando i termini in esse previsti e comunque a fornire, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i dati pregressi ancora non inviati ai sensi delle succitate delibere.

4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 integra la violazione sanzionata dall'Autorità in attuazione dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La presente delibera è notificata alle società interessate ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. Ai sensi dell'art. 21 e 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 gennaio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

Allegato A alla delibera n. 1/09/CIR

Società	Indirizzo	CAP	Città	Prov.
AMBROGIO SRL	VIALE GARIBALDI, 39	53036	POGGIBONSI	SI
AMPERSAND SRL	VIA PICCO 3	19124	LA SPEZIA	SP
BRENNERCOM SPA	VIA PACINOTTI , 12	39100	BOLZANO	BZ
BT ITALIA SPA	VIA MARIO BIANCHINI, 15	00142	ROMA	RM
CDLAN SRL	VIA CARADOSSO 18	20123	MILANO	MI
COLT TELECOM SPA	VIALE JENNER, 56	20159	MILANO	MI
CONSIAGNET	VIA PANZIERA 16	59100	PRATO	PO
ENTER	VIA STEFANARDO DA VIMERCATE 28	20128	MILANO	MI
EUTELIA SPA	VIA P. CALAMANDREI, 173	52100	AREZZO	AR
FASTNET SPA	VIA O. ZUCCARINI 1	60131	ANCONA	AN
FASTWEB SPA	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 284	00186	ROMA	RM
INFRACOM NETWORK APPLICATION SPA	VIA DEL PERLAR, 26	37135	VERONA	VR
KPNQWEST ITALIA SPA	VIA LEOPARDI 9	20123	MILANO	MI
LEONET SRL	VIA CAMPAGLIANA,, 183	50059	VINCI	FI
MC-LINK SPA	VIA CARLO PERRIER 9/A	00157	ROMA	RM
MNET SRL	VIA IMRE NAGY 7	46100	MANTOVA	MN
MOMAX SRL	VIA VALLOMBROSANA 100	50060	PELAGO	FI
OKCOM SPA	VIA VITTORIO ROSSI, 25	00133	ROMA	RM
OPITEL SPA	VIA CASSANESE, 210	20090	SEGRATE	MI
PANSERVICE SAS DI CUSEO F. & C.	VIALE PIER LUIGI NERVI, C/O C C Latinafiori - Torre 8, snc	04100	LATINA	LT
TAG COMUNICAZIONI SPA	CONTRADA RIVOLTA DEL RE, ZONA INDUSTRIALE	86039	TERMOLI	CB
TEKNOSI` SRL	VIA FONTEBRANDA 65	53100	SIENA	SI
TELECOM ITALIA SPA	VIA DI VALCANNUTA, 182	00166	ROMA	RM
TELEUNIT SPA	VIA MONTENERI, snc	06129	S. ANDREA DELLE FRATTE	PG
TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	STRADA DI BUSSETO, 18/B	53100	SIENA	SI
TEX97 SPA	CORSO MONCALIERI, 21	10131	TORINO	TO
TISCALI ITALIA SPA	LOC. SA ILLETTA SS 195 KM 2,300	09122	CAGLIARI	CA
TWT SPA	VIALE EDOARDO JENNER 33	20159	MILANO	MI
UNIDATA	VIA PORTUENSE, 1555	00148	ROMA	RM
UTILITY LINE ITALIA SRL	VIA MEZERA 29/a	20030	SEVESO	MI
VODAFONE OMNITEL N.V.	PIAZZA SS. APOSTOLI, 81	00187	ROMA	RM
WELCOME ITALIA	VIA PROVINCIALE DI MONTRAMITO 431/a	55040	MASSAROSA	LU
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	VIA C.G. VIOLA 48	00148	ROMA	RM

09A01644
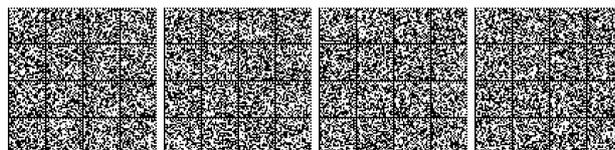
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Trieste ed in particolare l'art. 38 relativo alle modifiche di Statuto;

Preso atto dei pareri espressi dal Consiglio degli Studenti, adunanze del 22 settembre e del 2 ottobre 2008 e dal Consiglio delle Strutture Scientifiche, adunanza del 18 settembre 2008;

Vista la deliberazione del Senato accademico di data 21 ottobre 2008 con cui, acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione, adunanze del 24 settembre e del 16 ottobre 2008, sono state approvate le modifiche dell'art. 9, dell'art. 21 comma 4 e dell'art. 24 comma 1 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la nota rettorale del 17 novembre 2008, prot. n. 32587, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle deliberazioni del Senato accademico del 21 ottobre 2008 e del Consiglio di amministrazione del 24 settembre e del 16 ottobre 2008 di approvazione delle succitate modifiche;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota di data 17 dicembre 2008, prot. n. 5086, ha espresso rilievi circa la modifica all'art. 24 comma 1 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Senato accademico del 20 gennaio 2009 con cui è stata nuovamente approvata all'unanimità la modifica all'art. 24, comma 1 dello Statuto;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

1. È approvata la modifica all'art. 9 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:

«art. 9 *(Il Senato accademico / composizione)*. — «1. Il Senato accademico è composto da: il Rettore, Presidente; il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i Presidi delle Facoltà; un rappresentante per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi di ricerca. Del Senato accademico fa parte altresì il Presidente del Consiglio delle strutture scientifiche, il quale rappresenta anche l'area scientifica di appartenenza.

2. Ai fini della rappresentanza delle aree scientifiche di cui al comma precedente, l'elettorato passivo è attribuito ai professori di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori.

3. L'elettorato passivo, determinato ai sensi del comma precedente e l'elettorato attivo, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in apposito allegato A (che fa parte integrante dello Statuto) in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore.

4. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti di area in Senato accademico per l'ipotesi di avvicendamento del Presidente delle Strutture Scientifiche.

5. La componente studentesca nel Senato accademico dura in carica due anni e le elezioni si tengono contemporaneamente alle elezioni degli altri organi collegiali. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti».

2. È approvata la modifica all'art. 21 comma 4 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:

«art. 21, comma 4 *(Il Preside)*. — Il Preside dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due trienni consecutivi».

3. È approvata la modifica all'art. 24 comma 1 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:

«art. 24, comma 1 *(Consigli dei corsi di studio)*. — 1. Per ogni corso di studio può essere costituito, con delibera del Consiglio di Facoltà, un relativo consiglio con almeno tre professori di ruolo secondo le norme seguenti:

l'eventuale Consiglio è costituito da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono al corso di studio, dalle rappresentanze dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;

la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonché la durata dei mandati sono stabiliti nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà;

il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno; l'elezione e la durata in carica sono disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside;

il Presidente sovrintende e coordina le attività del corso di studio, cura i rapporti con la Facoltà e l'esecuzione delle delibere del Consiglio».

4. Le summenzionate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

5. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168 nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per conoscenza.

Trieste, 5 febbraio 2009

Il rettore: PERONI

09A01618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 10 del 10 febbraio 2009).

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:

1. Premessa

Con il presente avviso si intende dare attuazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

La Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, ridenominata «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102, valuterà i progetti presentati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999.

2. Obiettivi

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e integrazione sociale, ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, alle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo, le seguenti fasi:

Attività pro-attive e attività di primo contatto volte all'emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento (unità di strada, sportello, altri servizi a bassa soglia);

Accoglienza abitativa;

Protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie);

Attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18;

Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale;

Attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.).

I progetti possono essere presentati da Regioni, Enti locali, o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. Risorse programmate

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di € 4.600.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

Nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

Nella misura del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione o dell'Ente locale.

Si precisa che la quota del 30% a carico della regione o dell'Ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato 3).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€. 460.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

€. 350.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

€. 230.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente da 1.000.000 ai 2.000.000 abitanti;

€. 115.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2008, consultabili sul sito http://demo.istat.it.

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (70%) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

4. Destinatari

Sono destinatari dei progetti, ai sensi dell'art. 18, decreto legislativo n. 286/1998, comma 1 e comma 6-*bis*, introdotto dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le persone straniere nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

5. Proponenti ed attuatori

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.
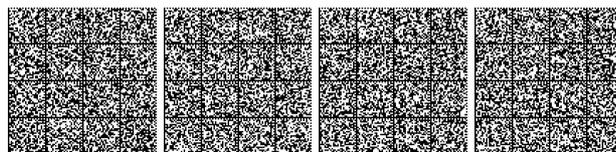
L'ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile.

Di conseguenza, ai fini dell' ammissibilità del progetto, l'Ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (Allegato 4).

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

L'Ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: formazione linguistica, informatica, tirocini, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.

6. Dimensione territoriale dei progetti

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto, mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

L'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;

L'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);

L'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto.

7. Durata dei progetti

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di 1 anno.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

8.1 L'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:

a) la domanda di candidatura, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (allegato 1);

b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (allegato 2);

c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente locale o Regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato è beneficiario del co-finanziamento nella misura del 30%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

d) una analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;

e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:

personale (non può superare il 60% del costo complessivo);

mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);

spese di gestione per i servizi di assistenza;

spese per inserimento sociale;

costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);

spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);

f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;

g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;

h) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (Allegato 4);

i) dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto.

8.2 L'Ente proponente, se soggetto privato dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:

j) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;

k) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394. A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal Legale rappresentante della regione o dell'Ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;

l) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

8.3 Requisiti di ammissibilità.

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

lettere : *A)*, *B)*, *C)*, *E)*, *H)*, *I)*;

Inoltre per l'Ente proponente privato, lettere: *J)*, *K)*, *L)*.

Inoltre, a pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

La convenzione di cui alla lettera *K)* del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande

Il testo del presente avviso, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito http://www.pariopportunita.gov.it.

I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta: tel. 06/67792450, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it.

10. Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale di cui in premessa.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999.

La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità, esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: la soglia minima è fissata in 55 punti.
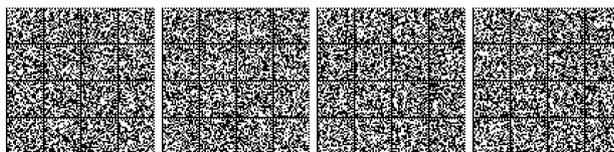
Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:

Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 22:

esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite ed il numero di inserimenti lavorativi effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività ed alla qualità di tale documentazione.

Ente proponente:

titolarità o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);

titolarità o gestione di progetti ex. art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 3);

titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1).

Ente/Enti attuatore/i:

titolarità o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);

titolarità o gestione di progetti ex. art. 13, legge 228/2003 (punti da 0 a 3);

titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1);

cantierabilità del progetto (punti da 0 a 1);

disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata attraverso curricula. Tali figure potrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore/Operatrice pari di origine straniera, Operatore/Operatrice pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Assistente sociale, Mediatore linguistico e/o interculturale. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 4);

equilibrio tra personale amministrativo e operatori adibiti all'assistenza delle vittime (punti da 0 a 1);

Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 21:

dimensione del territorio di riferimento, considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso (punti da 0 a 8);

unicità del progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);

diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);

localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati (punti da 0 a 5);

Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 20:

diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);

numero delle vittime che si prevede accedano ai progetti di protezione sociale (punti da 0 a 2);

qualità degli interventi di inserimento socio-lavorativo (0 - 5);

diversificazione delle strutture e numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4):

altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2);

metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 3);

Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 22:

previsione di forme di partenariato o collaborazione con regioni ed enti locali (punti da 0 a 4);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati (punti da 0 a 5);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con Enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con Enti in grado di realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito (punti da 0 a 2);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 sul territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 fuori dal territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4);

Area 5 – Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici – punti da 0 a 15:

effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buon pratiche previsti (punti da 0 a 2);

attività di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a 2);

congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);

equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 4).

11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo che verrà stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

12. Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, nell'Allegato 1 (domanda di candidatura), nell'Allegato 2 (formulario), nell'Allegato 3 (preventivo economico) e nell'Allegato 4 (dichiarazione).

Le buste contenenti le proposte (un originale più una copia) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale – art. 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Dipartimento per le pari opportunità, Segreteria tecnica della commissione interministeriale, Largo Chigi n. 9 – Roma - 4° piano, stanza 4090.
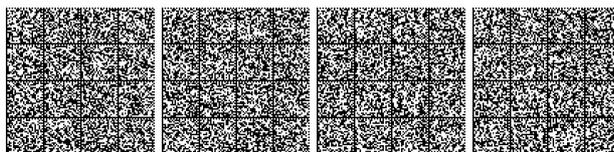
Allegato n. 1

Domanda di Candidatura

Programmi di assistenza e integrazione sociale
(in esecuzione dell'art. 18 - D.lgs 286/98)

Soggetto PROPONENTE del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

il sottoscritto (nome e cognome)	
in qualità di legale rappresentante di	
Ragione sociale	
Natura giuridica	
indirizzo	
Cap	
Città	
tel	
fax	
indirizzo email	
Codice IBAN N.	
Conto Corrente N.	
Abi	
Cab	
Conto di Tesoreria **Sezione Provinciale Banca d'Italia**	

CHIEDE

Di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale, della durata di 12 mesi (art.18 del Decreto legislativo n.286/98), di cui all'Avviso n. 10 del 10 febbraio 2009.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto:	
Elenco Ente/i ATTUATORE/I **(se diverso/i da proponente)**	
Enti COFINANZIATORI (30%)	
Area provenienza proponente	
Copertura Geografica del progetto	
Durata del progetto	
Costo TOTALE del progetto:	
di cui 70%	
di cui 30%	

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini di Legge

Allegato 2

Formulario per la presentazione del progetto

Dati generali del progetto

(Per ogni punto, sono indicati i limiti massimi di caratteri da inserire)

SOGGETTI COINVOLTI:

Soggetto proponente

Nome:

Ragione Sociale:

Sede Legale: Città:

Indirizzo: Città: Provincia: CAP

Tel:

Fax:

E-mail:

Codice Fiscale: Partita IVA

Rappresentante Legale:

Cognome e Nome:

Tel:

Referente operativo del progetto:

Tel:

Eventuali soggetti attuatori :
SI ☐
NO ☐

Elencare Enti Attuatori

Nome:

Ragione Sociale:
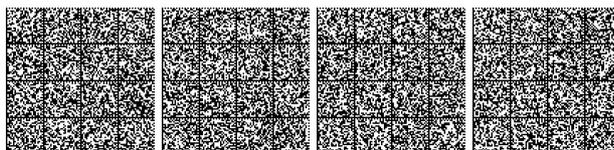
E-mail:

Codice Fiscale: Partita IVA

Rappresentante Legale:

Cognome e Nome:

Tel:

Titolo del progetto (max 50 caratteri)

Sommario del progetto

Descrizione riassuntiva *(max 30 righe circa)* delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi.

Sezione 1: Competenze e capacità organizzativa

1.1 Sintetica descrizione delle attività già svolte dall'ente proponente nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento ***(max 10 righe circa)***

1.2 L'Ente proponente ha già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98?

SI ☐
NO ☐

Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore:

Avviso n. 1: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

Avviso n. 2: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

Avviso n. 3: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

Avviso n. 4: in qualità di ============
inserimenti previsti: inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 5: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 6: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 7: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 8: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 9: in qualità di ============
inserimenti previsti : 0 inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

1.3 L'Ente proponente ha già partecipato a programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta ex art. 13 Legge n. 228/2003?

SI ☐
NO ☐

Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore
Avviso n. 1: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:

Avviso n. 2: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:

Avviso n. 3: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:

1.4 L'Ente (o gli enti) attuatore ha già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98?

SI ☐
NO ☐

Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore

1.5 L'Ente (o gli enti) attuatore ha già partecipato a programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta ex art. 13 Legge n. 228/2003?

SI ☐
NO ☐

Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore

1.6 Sintetica descrizione delle attività già svolte dall'ente o dagli enti attuatori nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento *(max 15 righe circa)*

1.7 Cantierabilità del progetto *(max 10 righe circa)*

1.8 Descrizione delle competenze specifiche del personale impiegato in relazione alle attività progettuali *(max 10 righe circa)*

1.9 Personale complessivamente necessario per lo svolgimento del progetto:

Ruolo	Livello e tipologia Formazione (diploma ; laurea…)	Formazione specifica sulla tratta	Orario/ settimana	Tipologia Contratto	Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta

Sezione 2: Impatto del progetto sul contesto territoriale di riferimento

2.1 Dimensione territoriale del progetto (specificare le aree geografiche interessate dall'intervento ed in che modo si caratterizza l'intervento in ogni area) - *max 20 righe circa*

2.2 Altri progetti operativi sul territorio di riferimento (*max 10 righe circa*)

2.3 Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (*max 20 righe circa*)

Sezione 3: Descrizione del progetto

3.1 **Azioni del progetto**

Descrivere l'azione principale del progetto *(max 10 righe circa per ciascun campo)*:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (*con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere*):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Descrivere le altre azioni del progetto *(max 10 righe per ciascun campo)*:

Azione 1:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 2:

Tipologia di azione:
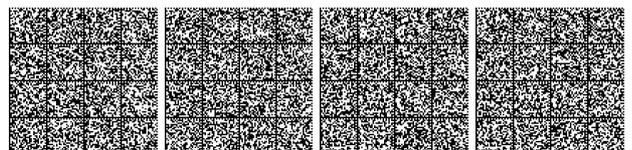
Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 3:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 4:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 5:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 6:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

3.2 **Metodologia di intervento mirata all'emersione delle potenziali vittime** ***(max 20 righe circa)***

3.3 Tipologia di sfruttamento sulla quale si intende focalizzare l'intervento (indicare la categoria che interessa) – sono possibili più scelte:

==============
==============
==============
==============
==============

Specificare:

3.4 **Diversificazione degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento ed alle caratteristiche delle vittime** ***(max 20 righe circa)***
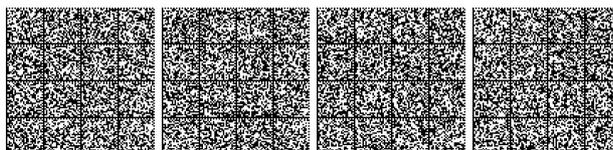
3.5 **Descrizione degli interventi mirati all'inserimento socio-lavorativo delle vittime** *(max 20 righe circa)*

3.6 Effetti attesi: definizione qualitativa
Descrivere qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (max 10 righe circa)

3.7 Effetti attesi: stima quantitativa
Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento (max 10 righe):

n. di possibili vittime che si prevede accedano ai progetti di assistenza ed integrazione sociale (indicare SOLO un valore numerico):

3.8 Tipologia di utenza prevista

per **Genere**:

- Maschi: ☐ se barrata, indicare numero previsto:
- Femmine ☐ se barrata, indicare numero previsto:
- Transgender ☐ se barrata, indicare numero previsto:

Per **Età**:

- Minori: ☐ se barrata, indicare numero previsto:
- Adulti ☐ se barrata, indicare numero previsto:

3.9 **Diversificazione delle strutture di accoglienza e capacità ricettiva totale (*indicare unicamente i <u>posti dedicati</u> alle vittime di tratta, potenziali utenti del progetto)***

1. Tipologia:

   N. Strutture:
   N. posti letto disponibili nella struttura:

2. Tipologia:
   N. Strutture:
   N. posti letto disponibili nella struttura:

3. Tipologia:
   N. Strutture:
   N. posti letto disponibili nella struttura:

4. Tipologia:
   N. Strutture:
   N. posti letto disponibili nella struttura:

5. altro (*max 10 righe*):

Posti in accoglienza complessivamente ed effettivamente disponibili: n.
(inserire ***SOLO*** *numero)*

3.10 Altri servizi e strutture a disposizione dei destinatari. ***(max 10 righe)***

Sezione 4: Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete

4.1 Capacità di collegamento in rete con le Regioni e gli Enti locali (Allegare le adesioni formali)

Regioni: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Enti Locali (*Province e Comuni*): SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

4.2 Capacità di collegamento in rete con altri progetti di integrazione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/98, con i progetti di assistenza ex art. 13 L. 228/03 e con altri enti con cui si sono stipulati accordi di collaborazione ***(Allegare adesioni formali)***

Enti titolari di progetti ex art. 18 D.Lgs. 286/98 ed ex art. 13 L. 228/03: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Altri Enti pubblici e privati: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

4.3 Forme di partenariato e collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Servizi Sanitari, Sindacati, Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine ***(Allegare adesioni formali)***

Istituzioni (*Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria*) : SI ☐ NO ☐

Se sì, elencare:
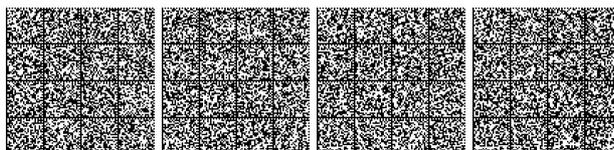
Sindacati: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Enti competenti in materia sanitaria: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine:
SI ☐ NO ☐

Se sì, elencare:

Altro: specificare (max 20 righe)

Sezione 5: Ulteriori elementi generali di qualità del progetto

5.1 Effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche e attività di formazione previsti (*max 10 righe circa*)

5.2 **Sistema di valutazione: indicare come si intende valutare l'efficacia dell'intervento proposto** ***(max 10 righe circa)***
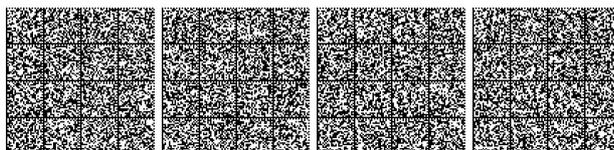
ALLEGATO 3

Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente:____

Voce di spesa

		Importo a carico DPO (70%)	***Importo a carico Ente proponente (30%)***		***Importo Complessivo***
			DENARO	***VALORIZZAZIONI (1)***	
Personale (max 60%)					
Coordinamento del progetto	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale coordinamento				
Consulenze/supervisioni	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale cons./superv.				
Formatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale formatori				
Operatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale operatori				
Personale amministrativo	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale personale amministrativo				
Altre consulenze	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale segreteria				
	Totale personale				

Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (max 10% - allegare preventivi)					
Acquisto/noleggio/leasing	Totale				
Manutenzione	Totale				
	Totale mezzi e attrezzature				
Spese di gestione dei servizi di assistenza					
Affitto locali *(specificare)*	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze *(specificare)*	Totale				
Spese vitto, vestiario	Totale				
Spese alloggio (pernottamento)	Totale				
Spese materiali di gestione (pulizie, casalinghi ecc.)	Totale				
Spese carburante, pedaggi e spostamenti beneficiarie	Totale				
Spese mediche	Totale				
Pocket money beneficiarie/i	Totale				
	Totale gestione servizi di assistenza				
Spese per inserimento sociale					
Formazione pratica in impresa	Totale				
Borse lavoro	Totale				
Accompagnamento all'autonomia	Totale				
	Totale programmi inserimento sociale				
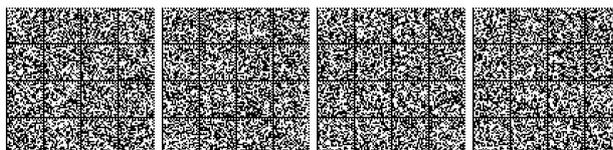
Costi generali (max 7%)					
Affitto locali *(specificare)*	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze *(specificare)*	Totale				
Spese amministrative	Totale				
Spese vitto, alloggio e trasporto del personale	Totale				
	Totale costi generali				
Spese di produzione e divulgazione materiale (max 3%)					
	Totale materiale divulgativo				

(1) NB: utilizzare questa colonna solo se trattasi di cofinanziamento dell'Ente locale costituito da valorizzazione di spese e/o prestazioni effettuate dallo stesso, per la realizzazione del progetto (ad esempio quota parte di stipendi del personale, quota spese di affitto locali, quota spese di utenze). Tali valorizzazioni dovranno essere debitamente documentate.
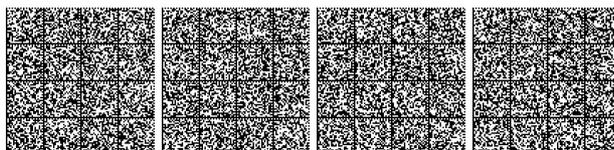
RIEPILOGO: **Totale preventivo per singolo Ente**		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza		
Spese di gestione servizi di assistenza		
Spese per inserimento sociale		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

RIEPILOGO: **Totale preventivo**			
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**FINANZIAMENTO RICHIESTO DDPO (MAX 70% del totale) e comunque non superiore ai massimali indicati al punto 3, comma 6 del bando n.10 del 10 febbraio 2009.**	**COFINANZIAMENTO ENTE**	
		DENARO	VALORIZZAZIONI
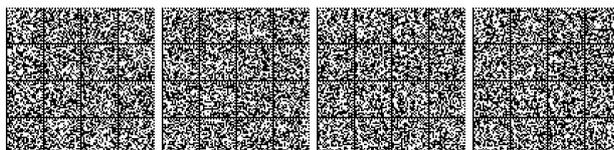
Allegato n. 4

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto ________________________________ , nato a __________________

(Prov. ___) il ______________________ , residente a ____________________________

(Prov. ____) in Via/Piazza ________________________ n° ______________ , in qualità

di Legale Rappresentante dell'Ente ____________________________ , proponente per

l'Avv. n. 10/2009 ex art. 18 D.lgs 286/98 del progetto " ___________________________ "

DICHIARA CHE

l'Ente Proponente, che il sottoscritto rappresenta, **ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è Ente attuatore in un altro progetto che insiste sul medesimo territorio di riferimento.**

Data: ______________

____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

09A01698
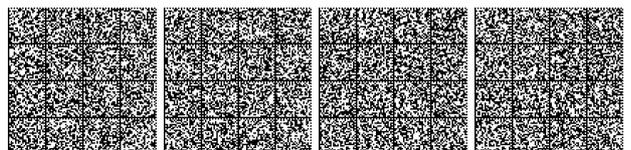
MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della confraternita della SS.ma Vergine Addolorata, in Torino di Sangro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita della SS.ma Vergine Addolorata, con sede in Torino di Sangro (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

09A01419

Estinzione della confraternita Oratorio di S. Filippo Neri, in Alatri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita Oratorio di S. Filippo Neri, con sede in Alatri (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A01423

Estinzione della confraternita della Santa croce, in Barge

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita della Santa Croce, con sede in Barge (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Barge (Cuneo).

09A01424

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Soppressione del deposito fiscale di tabacchi della società British American Tobacco Italia Servizi per l'Industria S.r.l. di Bologna.

Con decreto direttoriale n. 2009/1134/DAC/CTL del 6 febbraio 2009 il deposito fiscale di tabacchi della Società British American Tobacco Italia Servizi per l'Industria S.r.l. – Cod accisa n. IT00BOT00016B, con sede in Bologna, via della Manifattura, 3, è stato soppresso.

09A01678

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Kiel (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(omissis)

Decreta:

Il Sig. Karsten Meyer, Console onorario in Kiel, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Amburgo;

e) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kiel;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Amburgo;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kiel;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Amburgo;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Amburgo;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Kiel, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Amburgo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A01404

Rilascio di *exequatur*

In data 23 gennaio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. George Teseleanu, Console Onorario di Romania in Ancona.

09A01405

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione della sede legale della ditta Pfizer Italia S.r.l.

Si comunica che la sede legale della ditta Pfizer Italia S.r.l. codice fiscale 06954380157 - è ora ubicata in via Isonzo 71 - 04100 Latina.

09A01606
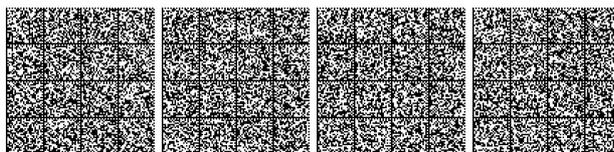
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Flumexil sospensione iniettabile 5%».

Provvedimento n. 242 del 24 ottobre 2008

Medicinale veterinario: FLUMEXIL sospensione iniettabile 5%.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101840104;

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 101840115.

Titolare A.I.C.: A.T.I. S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna). Codice fiscale n: 00416510287.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005 - Revisione dei medicinali per uso veterinario) ed a seguito della modifica del tempo di attesa approvata per la specie bufalini (latte), vengono fissati i seguenti tempi di attesa per il medicinale veterinario in oggetto:

Bovini (carne): 8 giorni;

Bovini (latte): 48 ore/4 mungiture;

Ovini (carne): 8 giorni;

Caprini (carne): 8 giorni;

Caprini (latte): 144 ore/12 mungiture;

Bufalini (carne): 8 giorni;

Bufalini (latte): 72 ore/6 mungiture;

Equini (carne): 8 giorni;

Suini: 8 giorni;

Polli: 6 giorni;

Conigli: 6 giorni.

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo.

Uso non consentito in animali in ovodeposizione che producono uova per il consumo umano.

Uso non consentito in ovini il cui latte sia destinato al consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01409

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cloxalene Plus»

Provvedimento n. 4 del 15 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «CLOXALENE PLUS» pomata intramammaria, nelle confezioni:

4 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718094;

8 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718043;

12 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718070.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB:

modifica della dimensione della confezione del prodotto finito (modifica del numero di unità in una confezione);

modifica oltre il campo di dimensioni delle confezioni attualmente approvate.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente:

60 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718106.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

4 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718094;

8 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718043;

12 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718070;

60 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718106.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01414

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Eritromicina 20% Dox-Al».

Provvedimento n. 5 del 15 gennaio 2009

Medicinale per uso veterinario «ERITROMICINA 20% Dox-Al» polvere idrosolubile - confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102939016.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in largo Donegani 2 - Milano - codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione suddetta, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco accoppiato Petpack».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi, mentre la validità dopo prima apertura del condizionamento primario è ora pari a 30 giorni.

Relativamente alla validità dopo diluizione/ricostituzione in acqua di bevanda deve essere inserita la seguente frase: «l'acqua medicata non deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo di quello necessario alla somministrazione della dose».

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01413

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tirsan o.s.»

Provvedimento n. 6 del 15 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «TIRSAN o.s.» soluzione orale nelle confezioni:

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103444016;

tanica da 10 kg - A.I.C. n. 103444028.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 – codice fiscale n. 01125080372.

Variazione tipo II: riammissione specie suina e riduzione dei tempi di attesa dei broilers.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la riammissione della specie suina con tempi di attesa pari a 5 giorni.

È autorizzata altresì la riduzione dei tempi di attesa dei broilers da 21 a 6 giorni.

Pertanto le specie di destinazione con i relativi tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

specie di destinazione: suini, vitelli da latte e broilers.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

suini: 5 giorni;

vitelli da latte: 35 giorni;

Broilers: 6 giorni.

Uso non consentito in animali in ovodeposizione che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01412
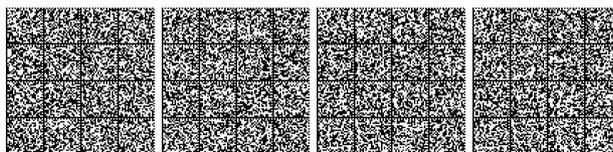
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamulin 10».

Provvedimento n. 7 del 15 gennaio 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi «TIAMULIN 10» nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102661016;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102661028.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena) - via del Commercio, 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile;

variazione tipo II ridotta: aggiornamento tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la sostituzione dell'eccipiente semola di mais con il tutolo di mais e il conseguente aumento dell'olio di soia, eccipiente già presente nella composizione in precedenza autorizzata.

La composizione, per 100 g di prodotto, ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto finito, che rimane comunque invariata rispetto a quella in precedenza autorizzata, è la seguente:

24 mesi in confezionamento integro;

2 mesi dopo la prima apertura del confezionamento primario;

2 mesi miscelato nel mangime.

Inoltre, deve essere conservato ad una temperatura non superiore ai 30° C e protetto dalla luce diretta del sole.

È autorizzata altresì la variazione tipo II ridotta concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica del medicinale indicato in oggetto.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01415

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Duorespal Premix»

Provvedimento n. 8 del 15 gennaio 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi «DUORESPAL PREMIX» nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102658010.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Caldera, 21.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti - incluso il controllo dei lotti.

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito - Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

Sono autorizzate le variazioni tipo IA e tipo IB del medicinale veterinario indicato in oggetto concernenti l'aggiunta di un sito produttivo responsabile della produzione (tutte le fasi di fabbricazione: produzione e confezionamento) e del rilascio dei lotti del prodotto finito incluso il controllo, in aggiunta a quello attualmente autorizzato, e precisamente: Unione Commerciale Lombarda S.p.A. - via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01407

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Eritromicina 15% Dox-Al».

Provvedimento n. 9 del 15 gennaio 2009

Medicinale per uso veterinario «ERITROMICINA 15% Dox-Al» polvere idrosolubile - confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102941010.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in largo Donegani, 2 - Milano - codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione suddetta, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco accoppiato Petpack».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi, mentre la validità dopo prima apertura del condizionamento primario è ora pari a 30 giorni.

Relativamente alla validità dopo diluizione/ricostituzione in acqua di bevanda deve essere inserita la seguente frase: «l'acqua medicata non deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo di quello necessario alla somministrazione della dose».

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01408

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Adecon»

Provvedimento n. 25 del 28 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Adecon» soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101753010;

scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101753022.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

flacone da 50 ml: periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Fiala da 5 ml: dopo l'apertura il prodotto deve essere utilizzato immediatamente e non conservato. L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01610

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Febrivac 3-Plus».

Provvedimento n. 26 del 30 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «FEBRIVAC 3-PLUS», nella confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102379017.

Titolare A.I.C.: Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Streetzer Weg 15 a - D-06862 Rodleben - Germania.
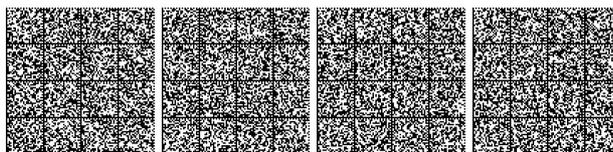
Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica nome è indirizzo titolare autorizzazione immissione in commercio del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IA concernente la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da: Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Streetzer Weg 15 a - D-06862 Rodleben - Germania;

a: IDT Biologika GmbH, P.O. Box 400 214, D-06855 Dessau-Roßlau - Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01611

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Aagent»

Provvedimento n. 27 del 30 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «AAGENT» soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101705073;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101705061;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101705034;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101705022;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101705046;

Aagent 10% flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101705059;

Aagent 10% flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101705010.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Simpanorm»

Provvedimento n. 28 del 30 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «SIMPANORM» soluzione iniettabile, nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100054016.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01613

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Albadry Plus»

Provvedimento n. 29 del 30 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «ALBADRY PLUS» nella confezione: 20 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 102590015.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - S.S. 156, km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti - Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio lotti (incluso il controllo), in aggiunta a quelli attualmente autoriazzati, precisamente: Norbrook Laboratories Ltd. - Station Works, Newry, Co Down, BT35 6JP, N. Ireland.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01614

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali veterinari

Decreto n. 9 del 30 gennaio 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrata a nome della ditta Novaselect S.p.A. con sede in Tito Scalo (Potenza) - codice fiscale 02790010967 - codice fiscale 02790010967.

Acqua per preparazioni iniettabili - A.I.C. n. 100434 - tutte le confezioni;

Elettrolitica reidratante III - A.I.C. n. 100429 - tutte le confezioni;

Glucosio 33% - A.I.C. n. 100421 - tutte le confezioni;

Glucosio 5% - A.I.C. n. 100418 - tutte le confezioni;

Glucosio 50% - A.I.C. n. 100422 - tutte le confezioni;

Ringer Acetato - A.I.C. n. 100431 - tutte le confezioni;

Ringer Lattato - A.I.C. n. 100432 - tutte le confezioni;

Ringer Lattato con glucosio - A.I.C. n. 100354 - tutte le confezioni;

Sodio bicarbonato 8,4% - A.I.C. n. 100425 - tutte le confezioni;

Sodio cloruro 0,9% - A.I.C. n. 100438 - tutte le confezioni;

Soluzione glucosata 25% con metionina - A.I.C. n. 100435 tutte le confezioni è ora trasferita alla ditta Altaselect S.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona) - codice fiscale 07174650635.

Produzione: La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Novaselect S.p.A. - sita in Zona Industriale Tito Scalo (Potenza).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01607

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Crono-Gest Spugne» 20 mg

Decreto n. 10 del 30 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Crono-Gest Spugne» 20 mg (nuova concentrazione del medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da:

Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Intervet Productions S.A., Rue de Lyon - F-27460 Igoville (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 spugne tipo capra 20 mg - A.I.C. n.101899146;

25 spugne tipo capra 20 mg - A.I.C. n. 101899159;

50 spugne tipo capra 20 mg - A.I.C. n. 101899161.

Composizione:

Ciascuna spugna in poliestere poliuretano contiene:

Principi attivi:

Cronolone 20 mg;

Eccipienti:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: capre.

Indicazioni terapeutiche: Sincronizzazione ed induzione dell'ovulazione in associazione con $PGF_{2\alpha}$, e PMSG.

Tempi di attesa:

Capre:

Carne e visceri: 5 giorni dalla rimozione della spugna.

Latte: zero giorni, incluso il periodo di trattamento.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01608

Comunicato relativo al decreto n. 68 del 16 ottobre 2008 concernente il medicinale veterinario «Vectimax 1% soluzione iniettabile».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 280 del 29 novembre 2008 a pagina 27.

Laddove è scritto:

Specie di destinazione: cani, gatti;

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Leggasi:

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

09A01615

Comunicato relativo al provvedimento n. 252 del 6 novembre 2008 concernente il medicinale veterinario «Myometryl».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 282 del 2 dicembre 2008 a pagina 45.

Laddove è scritto:

………a «Myometril».

Leggasi:

………a «Myometryl».

09A01410

Comunicato relativo al provvedimento n. 266 del 17 novembre 2008 concernente il medicinale veterinario «Poulvac Marek».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 287 del 9 dicembre 2008 a pagina 50.

Laddove è scritto:

Specialità medicinale per uso veterinario «DILUENTE POULVAC MAREK», nelle confezioni:

Leggasi:

Specialità medicinale per uso veterinario «POULVAC MAREK», nelle confezioni:

09A01411

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Table Gel».

Decreto n. 13 del 9 febbraio 2009

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Table Gel», A.I.C. n. 102116, di cui è titolare l'impresa Intervet Productions. S.r.l., con sede in via Nettunense, km. 20,300, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592, è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della sospensione: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

09A01609

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Pharmeg».

Nella parte del comunicato concernente «Estratto Determinazione AIC/N n. 1815 del 22 settembre 2008», relativa al medicinale «Enalapril Pharmeg», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie senerale n. 254 del 29 ottobre 2008, a pagina 35:

il paragrafo «Altre condizioni: Produttore del principio attivo», relativo alla Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse divisibili: è eliminato;

Dopo il paragrafo «Produttore del prodotto finito», relativo alla Confezione: «20 mg compresse» 14 compresse divisibili, sono aggiunti:

l'officina di produzione: Lamp San Prospero S.p.A., 41030 San Prospero (Modena), via della Pace, 25/A (confezionamento primario e secondario);

i paragrafi:

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: Lattosio monoidrato 146,72 mg; Amido pregelatinizzato 11 mg; Amido di mais 11 mg; Sodio bicarbonato 10 mg; Magnesio stearato 1,1 mg; Ferro ossido rosso (E-172) 0,05 mg; Ferro ossido giallo (E-172) 0,13 mg.

09A01443
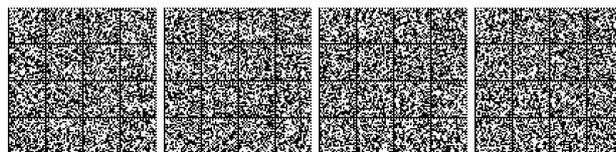
Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Fosfomicina Sandoz"».

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 2317 del 5 novembre 2008», relativo al medicinale «FOSFOMICINA SANDOZ», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 289 dell'11 dicembre 2008, alle pagine 31 e 32, al paragrafo «Principio Attivo»:

in luogo di Fosfomicina Trometanolo;

leggasi Fosfomicina Trometamolo.

09A01442

Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Fosfomicina Winthrop"».

Nella parte del comunicato concernente «Denominazione AIC/N n. 2318 del 5 novembre 2008», relativo al medicinale «FOSFOMICINA WINTHROP», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 289 dell'11 dicembre 2008, alle pagine 34 e 35, al paragrafo «Principio Attivo»:

in luogo di Fosfomicina Trometanolo;

leggasi Fosfomicina Trometamolo.

09A01441

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Ratiopharm Italia».

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 2319 del 5 novembre 2008», relativo al medicinale «Fosfomicina Rartiopharm Italia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 289 dell'11 dicembre 2008, alle pagine 37 e 38, al paragrafo «principio attivo»:

in luogo di Fosfomicina Trometanolo

leggasi Fosfomicina Trometamolo

09A01444

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della cooperativa «Friulvini Società Cooperativa Agricola», in Zoppola

Con deliberazione n. 219 del 29 gennaio 2009 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Friulvini Società Cooperativa Agricola», con sede in Zoppola ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di tre mesi, il dott. Giuseppe Gregoris, con studio in Pordenone, via Bertossi n. 6.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A01622

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Novaradio Piccola società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Condino.

(Omissis);

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Delibera:

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Novaradio Piccola società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione» con sede in Condino - via Roma n. 29, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Claudio Toller, con studio in Trento - Corso 3 Novembre n. 72;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro imprese.

09A01616

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-042) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.